



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 46

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 ottobre 2006

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 3
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 11
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 16
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 28
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 34
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 36
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 39
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 44
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 52
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 54

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i> 58
---	----------------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i> 77
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .	» 80
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	» 81

---

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 82
-------------------------------	----------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**32<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BIANCO

*Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca, per la giustizia Daniela Melchiorre e per la difesa Verzaschi.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) ricorda che il decreto di programmazione dei flussi emanato dal Governo precedente aveva raddoppiato il contingente di ingressi consentiti nell'anno, portandolo a 175 mila; aveva inoltre autorizzato l'ingresso di un uguale numero di immigrati provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea.

Sottolinea, inoltre, che lo schema di decreto in esame si basa su ipotesi previste nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione, del 13 maggio 2005.

Ritiene, dunque, che si debbano respingere le accuse rivolte dai Gruppi dell'opposizione, in particolare dal senatore Mantovano, secondo le quali il Governo favorirebbe l'immigrazione clandestina e realizzerebbe una sanatoria di ingressi irregolari, assumendo illogicamente che solo le domande di permesso di soggiorno eccedenti la quota di 175 mila unità sarebbero presentate da stranieri già presenti sul territorio nazionale.

Egli ritiene che il tema dell'immigrazione debba essere affrontato attraverso un nuovo dialogo fra maggioranza e opposizione, che consenta di individuare le necessarie modifiche da apportare alla disciplina vigente. In proposito, sottolinea l'urgenza di acquisire dati aggiornati sul fenomeno.

Il senatore PASTORE (FI) ribadisce l'opinione che il decreto di programmazione dei flussi in esame rappresenti una sostanziale sanatoria. L'aspetto preoccupante, a suo giudizio, consiste nell'effetto di richiamo di ulteriori ingressi clandestini che potrebbe determinarsi con l'accoglimento di tutte le domande di permesso di soggiorno presentate.

Analogo effetto potrà derivare dalla politica del Governo in materia di ricongiungimenti familiari, destinata a essere sfruttata per eludere la disciplina sull'immigrazione, come pure dalla reintroduzione dell'istituto dello *sponsor*, preannunciata dal ministro Amato, dalla revisione delle norme per l'acquisto della cittadinanza italiana e dall'ampliamento delle ipotesi di riconoscimento del diritto di asilo.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SAPORITO (AN) rammenta che il ministro Amato, nelle audizioni davanti alla Commissione, si è soffermato lungamente sul tema dell'immigrazione senza tuttavia affrontare gli aspetti attinenti la sicurezza, più volte richiamati dai Gruppi di opposizione. A suo giudizio il ministro Amato deve ritenersi responsabile dell'aumento degli sbarchi di clandestini sulle coste e, più in generale, della maggiore pressione dell'immigrazione clandestina registrata nell'estate del 2006.

Mentre altri paesi europei hanno adottato misure più rigorose per fronteggiare l'immigrazione clandestina, l'Italia continua a offrire un'immagine di lassismo che sarà percepita dalle moltitudini di persone pronte a partire dai loro paesi di origine.

In tale contesto e in carenza di risorse aggiuntive, ritiene del tutto irrealistica l'ipotesi indicata dal ministro Amato, di coinvolgimento dei consolati per il collocamento di lavoratori stranieri presso le aziende italiane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA COMPETENZA PER L'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1013 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 259, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE*

Il presidente BIANCO informa che il Presidente del Senato, con lettera in data 29 settembre 2006, ha risolto la questione sollevata dalla Commissione al fine di rivendicare la competenza congiunta con la Commissione giustizia nell'esame del disegno di legge n. 1013, di conversione in legge del decreto-legge n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. Al riguardo, avendo acquisito l'avviso del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione perma-

nente, il Presidente del Senato ha osservato che la questione ripropone le argomentazioni formulate nel conflitto sollevato lo scorso 27 giugno in ordine ai disegni di legge nn. 95 e 510, nonché al Documento XXII, n. 9. Rammenta il Presidente del Senato che anche in quella occasione la Commissione affari costituzionali aveva sottolineato l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona garantiti da precetti costituzionali, in particolare il reciproco equilibrio fra libertà di informazione e tutela della persona nella sfera delle comunicazioni private.

Il Presidente del Senato rileva che portando alle estreme conseguenze la tesi che i riferimenti normativi al codice di procedura penale contenuti nel provvedimento non sarebbero sufficienti a qualificare la materia in senso meramente processuale, si concluderebbe che tutta la materia del diritto processuale penale e quella del diritto penale sostanziale dovrebbero essere considerate di competenza della Commissione affari costituzionali, atteso che sempre tali materie investono questioni di tutela dei diritti fondamentali della persona. Proprio per tali ragioni – prosegue il Presidente del Senato – l'articolo 40, comma 2, del Regolamento prevede la pronuncia della 1<sup>a</sup> Commissione permanente sotto forma di parere obbligatorio, sui disegni di legge che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni e del recente precedente richiamato, il Presidente del Senato ha ritenuto di confermare la competenza primaria della 2<sup>a</sup> Commissione, riservandosi di richiamare l'attenzione del Presidente di quella Commissione sulla opportunità di dare il più ampio rilievo possibile al parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) ritiene che la risposta del Presidente del Senato sia fallace e offensiva per la Commissione: essa non entra nel merito della questione sollevata e si basa su considerazioni meramente metodologiche, cioè che solo in quanto non è possibile ricondurre alla competenza della Commissione affari costituzionali la materia processuale penale e quella penale sostanziale, non si potrebbe accogliere l'argomentata richiesta riguardante il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle intercettazioni telefoniche.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) manifesta la propria insoddisfazione per la risposta del Presidente del Senato: a suo avviso, la rilevanza costituzionale della materia trattata dal decreto-legge sulle intercettazioni telefoniche giustifica la richiesta avanzata dalla Commissione affari costituzionali.

Invita il Presidente a garantire un ampio dibattito nell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1013.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) si associa, commentando criticamente la decisione del Presidente del Senato.

Anche il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) giudica negativamente la decisione del Presidente del Senato basata, a suo avviso, su criteri discrezionali.

Il senatore SAPORITO (*AN*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Quagliariello e teme che la decisione del Presidente del Senato possa comportare, in futuro, la sottrazione di importanti materie alla competenza della Commissione affari costituzionali: tale decisione, pertanto, a suo avviso impone di riflettere in termini generali sulla competenza della Commissione.

Il presidente BIANCO osserva che le decisioni del Presidente del Senato sui casi specifici di delimitazione della competenza delle Commissioni non possono formare oggetto di ulteriori valutazioni della Commissione cui venga negata una competenza primaria. Nondimeno, ribadisce la propria convinzione circa le ragioni che hanno indotto la Commissione a rivendicare la possibilità di esaminare in sede referente il disegno di legge n. 1013.

Prende atto delle considerazioni svolte negli interventi precedenti e si riserva di valutare se dal caso specifico possa derivare la necessità di una iniziativa diretta a chiarire in termini più generali i confini della competenza della Commissione affari costituzionali.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) conferma l'orientamento, emerso durante il dibattito di accogliere l'emendamento 1.1, volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 1, e a rinunciare alla modifica dell'articolo 4 (proposta con l'emendamento 4.1), in considerazione del fatto che il testo della disposizione approvata dalla Camera dei deputati ripropone quello contenuto nelle leggi istitutive approvate nelle precedenti legislature e che dal 1988 non si registrano dinieghi o resistenze da parte dei magistrati alle richieste della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. In proposito, sottolinea che la Commissione parlamentare, munita degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, in casi estremi potrebbe far valere la propria potestà e perfino sequestrare atti e documenti. Inoltre, il testo dell'ar-

ticolo 4, a suo avviso, appresta una maggiore garanzia per i cittadini, poiché evita il rischio di un conflitto e ribadisce il principio della leale collaborazione fra Magistratura e Parlamento.

Egli osserva, tuttavia, che essendo imminente l'inizio della sessione di bilancio alla Camera dei deputati, l'approvazione con modifiche da parte del Senato dovrebbe intervenire al più presto, eventualmente in sede deliberante, in modo che l'approvazione definitiva non sia ritardata. Per evitare quel rischio, la Commissione potrebbe alternativamente decidere di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rinunciando ad apportarvi modifiche.

Il senatore *STORACE (AN)* ritiene che, essendosi manifestato un consenso unanime sulla modifica da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione non dovrebbe rinunciare a realizzare il proprio orientamento. Del resto, la sessione di bilancio alla Camera dei deputati non comporterà un ritardo eccessivo per l'approvazione definitiva del disegno di legge. Inoltre, la Camera dei deputati potrà anche determinarsi a esaminare il disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare antimafia durante la sessione di bilancio.

Il senatore *VILLONE (Ulivo)* ritiene che la Commissione debba procedere nei propri lavori senza lasciarsi condizionare dalle decisioni e dalle vicende che riguardano l'altro ramo del Parlamento. Osserva, tuttavia, che il protrarsi dell'*iter* del disegno di legge istitutivo della Commissione antimafia potrebbe essere interpretato dall'opinione pubblica nel senso di una disattenzione alla lotta contro la criminalità organizzata.

Egli propone, quindi, di chiedere immediatamente l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, invitando il relatore e il Presidente a verificare presso i colleghi della Commissione affari costituzionali della Camera la praticabilità di una modifica dell'articolo 1, con l'intesa che se tale verifica darà esito negativo, si procederebbe senz'altro ad approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore *SAPORITO (AN)* insiste per l'accoglimento degli emendamenti presentati.

Il senatore *VIZZINI (FI)* osserva che l'inizio della sessione di bilancio era ampiamente prevedibile. Pertanto, non può essere addotto dal relatore per giustificare un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ritiene opportuno procedere nell'esame conservando lo spirito di condivisione che ha contrassegnato fin qui il dibattito, senza evocare argomenti impropri, come quello del ritardo nella costituzione di un organo importante per le politiche antimafia, argomenti che potrebbero essere agevolmente rivolti contro chi vi ricorre. Propone, allora, di decidere in piena autonomia sulle modifiche proposte negli emendamenti, auspicando che la Camera dei deputati approvi definitivamente, e al più presto, il disegno di legge.

Il presidente BIANCO condivide l'esigenza di mantenere un ampio consenso sulle decisioni che riguardano l'istituzione della Commissione antimafia, secondo quanto sottolineato dal senatore Vizzini.

Il senatore PALMA (*FI*) ritiene che si debba procedere all'approvazione dell'emendamento 1.1, che corregge un grave errore contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, cioè l'esclusione della tutela della segretezza della corrispondenza. Pertanto, respinge la proposta del relatore e del senatore Villone di accogliere il testo approvato dalla Camera dei deputati, senza modifiche.

Il vice ministro MINNITI, a nome del Governo, conviene sulla proposta del relatore, di accogliere l'emendamento 1.1.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.4.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta accolto all'unanimità. L'emendamento 4.4 è ritirato dal senatore PALMA (*FI*).

La Commissione all'unanimità conferisce quindi al relatore Calvi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con la modifica appena accolta.

*PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 762-B*

Il presidente BIANCO, in considerazione del consenso unanime della Commissione espresso in sede di esame, in sede referente, del disegno di legge n. 762-B, propone di chiedere l'assegnazione in sede deliberante in modo da accelerare l'*iter* del provvedimento. A tal fine invita i Gruppi a manifestare la propria adesione.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SAPORITO (*AN*), SARO (*DC-PRI-IND-MPA*), PASTORE (*FI*), Fernando ROSSI (*IU-Verdi-Com*), GRASSI (*RC-SE*), VILLONE (*Ulivo*), MAFFIOLI (*UDC*), PERRIN (*Aut*), Emilio COLOMBO (*Misto*) e CALDEROLI (*LNP*) esprimono il consenso alla richiesta di assegnazione in sede deliberante. In senso favorevole si esprimono anche il relatore alla Commissione su quel disegno di legge CALVI (*Ulivo*) e il vice ministro MINNITI.

Il PRESIDENTE si riserva, dunque, di inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione del disegno di legge n. 762-B in sede deliberante.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(768-B) Deputato REALACCI.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere favorevole, a condizione che all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo sia riformulato nei termini seguenti: «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione all'unanimità approva il parere proposto dal relatore.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente BIANCO avverte che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 10,30, con l'ordine del giorno già diramato e integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 953 (decreto-legge n. 258 del 2006, concernente la detraibilità dell'IVA), rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Inoltre, potrà svolgersi, ove la richiesta di assegnazione in sede deliberante sia accolta dal Presidente del Senato, la discussione del disegno di legge n. 762-B (Commissione antimafia).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 768-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, a condizione che l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sia riformulato nei termini seguenti: «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.».

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**18<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***ZANONE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.**La seduta inizia alle ore 10,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CASULA risponde all'interrogazione 3-00125 della senatrice Pisa, precisando che la questione da essa sollevata si inquadra nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'organizzazione militare, già avviato da alcuni anni e tuttora in corso, finalizzato a rimodulare l'organizzazione militare, adeguandola, nel contempo, alle riduzioni dei livelli organici stabilite dalla legge n. 331 del 2000. Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, perseguendo soluzioni finalizzate ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai superflue e non più rispondenti alle vigenti necessità, ridefinendo le funzioni dei Comandi e degli enti ed operando accorpamenti, per quanto possibile, in chiave interforze, o comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

Quanto alla specifica questione posta dall'interrogazione, egli precisa che si tratta di enti preposti a fornire il sostegno ai reparti di volo della Forza armata nel settore della logistica e delle infrastrutture, sia nell'ambito del territorio nazionale che nelle operazioni fuori area, svolgendo, altresì, attività in concorso agli organismi della Protezione civile. La riorganizzazione di tali reparti rientra, dunque, nel processo di trasformazione dello strumento militare. Ciò, tuttavia, lungi dal pregiudicare le funzioni, esalterà, al contrario, le competenze e le professionalità maturate dal personale militare e civile dei reparti: l'esternalizzazione si riferisce infatti a servizi e prestazioni militarmente non di pregio, quali, ad esempio, i ser-

vizi di pulizia, ristorazione e manovalanza. Al riguardo, è in atto una riduzione del personale militare ed un contestuale incremento di quello civile, con possibilità di impiego, oltre che nel settore amministrativo, anche in quello tecnico legato alle principali missioni dei reparti.

Per quanto concerne, infine, la tematica dell'impiego di lavoratori «occasionalisti», le riduzioni di stanziamento approvate dalla manovra finanziaria per il 2006 non potranno non avere conseguenze anche sulle risorse esterne a supporto delle Forze armate. Una dotazione adeguata di finanziamenti che consenta di assicurare continuità, stabilità ed equilibrio al sistema è un obiettivo prioritario per la Difesa, in quanto presupposto fondamentale per l'assolvimento della propria missione. Il Dicastero, pertanto, porrà la massima attenzione nel valutare ogni possibile azione per mitigare i riflessi che le riduzioni di stanziamento potrebbero avere sulla funzionalità delle strutture logistiche delle Forze armate; un preciso segnale dell'impegno in tale direzione è riscontrabile nell'attività già avviata ai fini della soluzione definitiva del problema nel Bilancio di esercizio relativo al 2007, onde eliminare le incertezze del personale esterno che lavora a favore delle Forze armate.

Replica la senatrice PISA (*Ulivo*), rilevando preliminarmente che le problematiche funzionali delle strutture cui il suo atto di sindacato ispettivo si riferisce sono oramai ben conosciute e che l'*outsourcing* in luogo dell'utilizzo di manodopera interna, che ha competenza, disponibilità, professionalità e flessibilità, finisce con l'addossare all'Amministrazione dei costi assai più elevati. Rileva quindi di aver più volte chiesto se il processo di riorganizzazione degli enti centrali e periferici della Difesa consenta di garantire i livelli organici oggi necessari e ricorda di aver anche presentato un'iniziativa legislativa (A.S. 697) finalizzata a risolvere la situazione dei lavoratori precari del Genio campale. In conclusione, si dichiara soddisfatta a condizione che la nuova organizzazione conduca al rispetto delle competenze ed al ricorso prevalente al personale interno, ciò che finora non è avvenuto; manifesta invece insoddisfazione ove non si consegua la progressiva trasformazione dei rapporti di lavoro «occasionale» in rapporti a tempo indeterminato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(506) RAMPONI e ALLEGRINI.** – *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa* (Esame e rinvio)

Il relatore RAMPONI (*AN*) sottolinea che il disegno di legge intende offrire una possibile soluzione al problema dell'acquisto della casa, che è uno dei più delicati a livello sociale in generale e che tocca in particolare il personale militare, in considerazione della progressiva riduzione della disponibilità di alloggi della Pubblica Amministrazione, del livello retributivo ad essi accordato e dei frequenti spostamenti a cui essi sono soggetti.

Negli Stati Uniti, ad esempio, l'esigenza è risolta, ove le disponibilità di alloggi nei *campus* militari risultino insufficienti, con la corresponsione di specifiche indennità, proporzionate al grado e al livello del beneficiario. Non potendo questa misura essere introdotta in Italia, a causa dei vincoli di bilancio, l'iniziativa legislativa in esame propone di estendere al personale militare la norma di cui all'articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982. La norma, invero riferita al settore privato, prevede infatti che il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa, in costanza di rapporto, chiedere, ai fini dell'acquisto dell'abitazione, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del TFR maturato a quella data. Si tratta di un principio di alto valore sociale, che gli parrebbe particolarmente opportuno estendere al personale militare, cui conferirebbe serenità in ordine alla possibilità di soddisfare un bisogno fondamentale. Dopo aver illustrato l'articolato del disegno di legge, dichiara che esaminerà con favore eventuali proposte di modifica correlate agli orientamenti del Governo. Sempre sulla base delle previsioni e delle disponibilità del Governo, si riserva di formulare la norma di copertura del provvedimento.

Sull'iniziativa legislativa occorrerà comunque ascoltare l'opinione dei soggetti e degli enti interessati, analogamente a quanto la Commissione ha già deliberato con riferimento al disegno di legge n. 599, in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa, nella seduta del 20 settembre scorso.

La senatrice PISA (*Ulivo*) sottolinea l'esigenza di rinviare lo svolgimento della discussione generale ad un momento successivo all'effettuazione delle predette audizioni, acquisendo comunque preliminarmente l'opinione del Governo sulle misure proposte dal disegno di legge in esame.

Conviene la Commissione.

Interviene il sottosegretario CASULA, il quale, premesso che il beneficio previsto dall'iniziativa parlamentare è analogo a quello già concesso ai dipendenti delle aziende private dall'attuale formulazione dell'articolo 2120 del codice civile, rileva che al riguardo si registra l'orientamento contrario dello Stato Maggiore della Difesa, attesi i rilevanti oneri che ne deriverebbero, peraltro non quantizzati. Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, nell'auspicare l'estensione del beneficio anche al personale civile che opera nella stessa amministrazione, non ha ravvisato, invece, aspetti contrari all'ulteriore seguito del provvedimento, ferma restando la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla valutazione dei profili di carattere finanziario che esso comporta.

Peraltro, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in materia di trattamento di fine servizio, sono destinatari del processo di armonizzazione al settore privato, introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 335

del 1995. In particolare, con DPCM 20 dicembre 1999 e successive modificazioni sono state previste la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione. Conseguentemente, è nell'ambito dell'avviato processo di armonizzazione che, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, andrebbero introdotte disposizioni che prevedano una anticipazione dei trattamenti in argomento.

Conclusivamente, trattandosi comunque di provvedimento favorevole al personale militare, il Governo si rimette all'orientamento della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente ZANONE ricorda che, come richiesto nella seduta del 27 settembre scorso, il Governo ha fatto pervenire un documento informativo in ordine alla attribuzione di contributi operata nell'atto del Governo n. 23, di cui egli è relatore, documento che è stato distribuito ai componenti della Commissione.

Si apre un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori BERSELLI (AN), RAMPONI (AN), SELVA (AN) e DIVINA (LNP) (giudicano insufficiente la documentazione fornita, che non evidenzia i criteri alla base della attribuzione dei fondi, e ne domandano pertanto una integrazione); la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) (sollecita l'evidenziazione dei criteri storici che sovrintendono alla concessione dei finanziamenti, onde valutare l'equità dei benefici); il senatore MACCANICO (Ulivo) (sottolinea che un esame mirato e sistematico riguardante gli enti ricompresi nello schema di decreto ministeriale in esame costituirebbe un'attività sostanzialmente amministrativa, impropria rispetto al ruolo e alla funzione del Parlamento); la senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) (rileva che al riguardo il Governo ha già comunque adottato dei criteri, atteso che alcune associazioni precedentemente ricomprese sono state espunte dall'elenco).

Il presidente ZANONE sollecita dunque il Governo a produrre una documentazione che faccia riferimento al numero degli iscritti e all'attività svolta dai singoli enti. Acquisita quindi la disponibilità del sottosegretario Casula – il quale assicura che il Governo metterà a disposizione dei commissari schede illustrative relative a ciascun ente considerato – propone alla Commissione di proseguire l'esame dello schema di decreto in una nuova seduta, convocata per domani, 4 ottobre, alle ore 13,45; ciò anche attesi gli ulteriori impegni della Commissione medesima e la circostanza dell'imminente scadenza dell'espressione del parere.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente ZANONE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, 4 ottobre 2006, alle ore 13,45, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 23 «Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi».

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**28<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1026) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo e segnala, per quanto di competenza, che la clausola di copertura di cui all'articolo 9, che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto si provveda mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie provenienti dal più favorevole andamento del gettito rispetto alle previsioni di bilancio, con la precisazione che il loro utilizzo opererebbe in coerenza con la legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica afferma che anche nelle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2007-11 le entrate sono state elaborate ipotizzando una decrescenza del quadro macroeconomico nella seconda parte del 2006, mentre i dati delle entrate tributarie – a tutto il mese di luglio – hanno invece mostrato tassi di crescita elevati tali «per cui l'atteso fenomeno di riduzione della crescita del gettito non si sta manifestando». Riguardo al bilancio dello Stato, la relazione tecnica precisa altresì che le previsioni del gettito tributario devono ancora recepire sia il differenziale rispetto alle stime contenute nel DPEF di lu-



glio (9,9 miliardi di euro), sia gli ulteriori maggiori introiti (400 milioni di euro) connessi al più favorevole andamento del gettito, sulla base dei dati certi relativi al mese di luglio del corrente anno.

Rinviando alle considerazioni svolte dal Servizio del bilancio nella nota di lettura n. 4 del 2006, evidenzia che, mentre le maggiori entrate di 9,9 miliardi di euro rispetto al DPEF sono state acquisite nei saldi a legislazione vigente in sede di esame del disegno di legge di assestamento presso la Camera dei deputati, degli ulteriori introiti di 400 milioni al momento non si ha traccia documentale, il che pone un problema in quanto, sulla base delle dichiarazioni espressamente rese dal Governo alla Camera dei deputati, le maggiori entrate di cui all'apposito emendamento governativo al disegno di legge di assestamento non concorrono alla copertura del decreto-legge in esame, che invece fa riferimento ad ulteriori maggiori entrate (cifrate appunto in 400 milioni di euro), da accertare con un futuro decreto.

Poiché la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura, la previsione di maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente riveste carattere eccezionale e costituisce una sorta di deroga alle ordinarie modalità di copertura consentite dalla legislazione contabile (articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978), nelle sole ipotesi di cui all'articolo 1 delle varie leggi finanziarie, ritiene che occorre pertanto verificare la sussistenza o meno delle suddette ipotesi eccezionali. Al riguardo fa presente che, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, la V Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui «gli interventi oggetto del provvedimento in esame risultano pienamente riconducibili, sia per il carattere di urgenza sia per le finalità, alle fattispecie previste all'articolo 1, comma 4 della legge finanziaria per il 2006, trattandosi in particolare di rispondere ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese».

Nell'ambito dell'autonoma determinazione della Camera di seconda lettura va valutato quindi preliminarmente, in ordine alla legittimità della copertura offerta, se l'oggetto del decreto in esame rientri nelle finalità connesse alla sicurezza del paese.

In secondo luogo, ove si aderisca a tale soluzione (con la conseguente possibilità di utilizzare a copertura la mera previsione di maggiori entrate), per un'esigenza di carattere prudenziale ritiene che andrebbe certificata da parte del Governo la ulteriore maggiore entrata che funge da copertura, che dovrebbe ovviamente risultare almeno pari ed allineata temporalmente rispetto all'onere relativo all'anno in corso, precisando di quale cespite si tratti. Come rilevato dal Servizio del bilancio, infatti, non appare ispirato né a cautela né a coerenza ordinamentale un rinvio implicito, in assenza di atti formali, ad un futuro decreto amministrativo che accerterà o l'avvenuto incasso di tali entrate o l'aggiornamento della relativa previsione. In tale ipotesi, infatti, a fronte di un onere certo la copertura sarebbe garantita da un decreto amministrativo di futura emanazione. Peraltro, tale chiarimento appare essenziale anche al fine di valutare la legittimità di eventuali future disposizioni che, sulla base del precedente introdotto

dal decreto-legge in esame, intendessero coprire nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente mediante il margine residuo delle maggiori previsioni di entrata, con il rischio dell'instaurarsi di prassi non conformi alla legislazione contabile.

Segnala poi l'articolo 6-*bis* (introdotto mediante un emendamento parlamentare presso la Camera dei deputati), che prevede al comma 1, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, forme di perequazione delle indennità di impiego operativo a favore dei militari impiegati nelle missioni internazionali di pace. Tenuto conto che la norma riguarda tutte le missioni internazionali, per la verifica della quantificazione ritiene che occorre conoscere il dettaglio del numero dei destinatari riferibili ad ogni singola missione, chiarendo altresì se la disposizione possa determinare richieste emulative da parte del personale appartenente ad altri corpi (Polizia di Stato e Guardia di finanza) non interessato dagli effetti della norma ma parimenti impegnato in missioni internazionali di pace. Inoltre, va precisato se la misura non possa riverberare i suoi effetti anche sul personale impegnato nelle missioni ma non in servizio permanente.

Segnala altresì che il secondo periodo del medesimo comma 1 prevede l'applicazione a favore dei militari ivi indicati di norme suscettibili di produrre oneri anche oltre l'esercizio 2006 al quale è riferita la copertura. In particolare, il richiamo all'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sui trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, implica una maggiorazione, ai fini previdenziali, del servizio prestato dai militari nel corso delle missioni di pace, determinando quindi effetti di carattere pluriennale su cui occorre acquisire adeguate valutazioni. Analoghe informazioni appaiono necessarie in merito al successivo richiamo all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la tassazione solo per il 50 per cento delle indennità speciali di servizio, con effetti finanziari di minor gettito sull'esercizio 2007.

L'articolo 10 del decreto-legge in conversione prevede che quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare in Libano, venga riassegnata per la costituzione di un Fondo per le spese di ripristino scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella missione. A tali riassegnazioni non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), che stabilisce che a decorrere dal 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Premesso che la relazione tecnica non considera la norma, si osserva che né dal testo né dalla relazione illustrativa si evincono dettagli sull'importo e la cadenza temporale dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite. Ritiene che occorre quindi appurare con quali risorse finanziarie si potrà far fronte ad esigenze di sostituzione e manutenzione straordinaria delle dotazioni tecniche utilizzate nella missione, ove tali esigenze di spesa, peraltro non quantificate, si manifestino

per un ammontare superiore a quello dei rimborsi, ovvero prima dell'attivazione delle procedure di rimborso stesso, dal momento che, come precisato nella relazione illustrativa, le suddette spese non sono coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, né dai fondi stanziati dal decreto in esame per il finanziamento della missione.

Il sottosegretario LETTIERI, richiamando i problemi illustrati dalla relazione del senatore Lusi, afferma che la copertura del provvedimento risulta garantita dai maggiori introiti dovuti al più favorevole andamento del gettito rispetto alle previsioni, come evidenziato nella nota di aggiornamento al DPEF e come altresì esplicitato nel disegno di legge di assetto del bilancio in esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore VEGAS (*FI*) chiede al Governo di fornire chiarimenti, atteso che la nota di aggiornamento al DPEF prevede la destinazione delle maggiori entrate in termini di riduzione del fabbisogno e non già scontate sulla spesa.

Il senatore FERRARA (*FI*) evidenzia la discrasia tra le cifre indicate nel DPEF e nella conseguente nota di aggiornamento, riferendosi in particolare alla previsione degli obiettivi per gli anni 2007-2011 contenuti nella nota medesima. In particolare, la nota, nel valutare la dinamica delle entrate tributarie erariali, valuta un maggior gettito per circa 6 miliardi di euro rispetto alle previsioni contenute nel DPEF, mentre prevede una proiezione sull'anno 2007 di circa 5 miliardi. Si sofferma poi sulla questione della riconducibilità degli oneri del provvedimento alla disposizione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006): che consente il finanziamento di oneri connessi alle particolari situazioni ivi indicate mediante maggiori entrate. Richiamando il dibattito a suo tempo svolto in sede di approvazione della norma in questione, sottolinea la necessità di motivare la ricorrenza dei presupposti delle ipotesi previste dalla disposizione citata, che presentano un carattere di specificità e eccezionalità. Ribadisce che la previsione di ipotesi specifiche di tale forma di finanziamento non consente di ricondurre all'ambito applicativo della norma citata ulteriori fattispecie rispetto a quelle espressamente previste. Un siffatto ampliamento comporterebbe uno stravolgimento della legge di contabilità pubblica, che risulta peraltro normativa di natura rafforzata, non suscettibile di essere derogata da parte di norme di rango ordinario. Una siffatta deroga al sistema contabile vigente costituirebbe un pericoloso precedente per il futuro, per cui potrebbero erroneamente ritenersi utilizzabili le maggiori entrate a fini di finanziamento anche al di là delle specifiche ipotesi eccezionali consentite dalla normativa. Pur preso atto della contenuta entità degli oneri che vengono in rilievo con riferimento al provvedimento in esame, è necessario quindi attenersi a criteri di cautela, in aderenza al sistema di contabilità e nel rispetto del carattere eccezionale delle ipotesi previste dalla legge finanziaria citata.

Su richiesta del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), il PRESIDENTE, richiamando quanto già evidenziato dal senatore Lusi nella relazione, ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato presentato un apposito emendamento al disegno di legge di assestamento del bilancio, relativamente ai maggiori introiti connessi al più favorevole andamento del gettito, pari a 400 milioni di euro, ulteriori rispetto ai 9,9 miliardi di euro già stimati. Chiede poi al rappresentante del Governo se vi siano documenti che intenda depositare al fine di precisare i profili evidenziati nella relazione illustrativa.

Su richiesta di precisazione del senatore FERRARA (*FI*), il PRESIDENTE osserva che nel momento attuale risulta impossibile fare riferimento a tali entrate non ancora acquisite nella legislazione vigente, per cui, su tali profili, il Governo dovrà fornire i necessari chiarimenti. Dopo aver ricordato che sul provvedimento la Commissione bilancio della Camera ha concluso il proprio esame approvando un parere di nulla osta, richiama inoltre all'attenzione del Governo la necessità di chiarire il funzionamento dei rimborsi previsti per le missioni ONU, in particolare in ordine ai tempi e ai costi delle medesime ai fini della considerazione nel bilancio dello Stato.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*), richiamando l'illustrazione svolta dal relatore e le precisazioni fornite dal Presidente, richiede altresì al Governo chiarimenti in ordine al dettaglio del numero dei militari impegnati nella missione Unifil, attesa la previsione di una perequazione dell'indennità a favore dei militari impegnati.

Il senatore FERRARA (*FI*) ribadisce la necessità di un chiarimento in ordine all'ammontare e alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali riscontrate per l'anno scorso, su cui risulta tutt'altro che chiaro il quadro fornito dal Governo.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta prevista per domani, al fine di acquisire da parte del Governo le precisazioni richieste.

La Commissione conviene.

*(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il PRESIDENTE richiama l'illustrazione svolta sul testo del provvedimento dal relatore Ripamonti e delle questioni in essa poste all'Esecutivo.

Il sottosegretario LETTIERI dà lettura di una nota del ministero dell'economia e delle finanze, depositata agli atti, concernente il provvedimento all'esame. In particolare, chiarisce che l'entità dell'impatto della sentenza predetta, che comporta un minor gettito stimato in circa 3.700 milioni di euro per il 2006, e, in ragione della competenza economica, maggiori oneri stimati in 13.400 milioni per il pagamento degli arretrati relativi agli anni 2003-2005, a fronte del quale non vi è tuttavia un peggioramento delle previsioni tendenziali, atteso il miglior andamento delle entrate tributarie, in parte correlato anche alla maggiore crescita economica. Afferma che gli oneri conseguenti ai rimborsi relativi agli anni 2003-2005 sono stati ricompresi tra le regolazioni debitorie, che pertanto troveranno adeguata collocazione in tabella A della legge finanziaria. Gli oneri conseguenti al nuovo regime di detraibilità piena dell'IVA trovano copertura per l'anno 2006 nel miglioramento dei saldi a legislazione vigente, mentre a partire dal 2007 gli oneri sono considerati nella relazione tecnica al decreto-legge recante «Disposizioni urgenti di carattere finanziario». Fornisce poi chiarimenti in ordine ai criteri adottati ai fini della stima delle conseguenze finanziarie connesse al nuovo regime di rimborso dell'imposta, evidenziando anche gli effetti conseguenti alle disposizioni relative ai nuovi limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge da ultimo citato. Ricorda infatti che, secondo le nuove disposizioni recate dal decreto-legge in questione, ai fini delle imposte dirette la percentuale di deducibilità scende al 25 per cento per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni, mentre è prevista la indeducibilità per gli altri contribuenti. In ordine ai profili di disciplina applicabile, chiarisce che le disposizioni in materia di presentazione dell'apposita istanza di rimborso si applicano relativamente a tutte le operazioni di acquisto e di importazione effettuate fino al 13 settembre 2006, aventi ad oggetto i beni ed i servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Conseguentemente, con riferimento ad eventuali fatture in sospeso, occorre verificare la data di effettuazione delle operazioni, per determinare se la maggiore IVA detraibile debba essere chiesta a rimborso oppure semplicemente detratta nei modi ordinari, tenendo conto che in ogni caso gli oneri sono di competenza del 2006.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, richiama all'attenzione del Governo i punti evidenziati dal relatore in ordine agli effetti del decreto-legge in conversione con riferimento ai contribuenti che abbiano proceduto al condono fiscale, nonché circa i profili di dubbio in ordine al regime applicabile a partire dalla data del 14 settembre. E' necessario, altresì, verificare se la gestione delle opera-

zioni di rimborso dell'IVA possa comportare maggiori costi in termini di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario LETTIERI chiarisce che i costi gestionali connessi all'attuazione del provvedimento rientrano nella normale attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria deputata ad eseguire le attività di accertamento e riscossione, anche alla luce dell'avvio delle nuove linee di gestione dell'amministrazione, per cui non si ravvedono oneri aggiuntivi in ordine a tali profili. Si riserva, infine, di riferire nella seduta di domani in merito ai restanti profili posti all'attenzione.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS (*FI*) ritiene che le linee programmatiche, preannunciate dal sottosegretario Lettieri, per il decreto fiscale di accompagnamento alla manovra finanziaria 2007, relativamente al regime applicabile ai rimborsi IVA, determini conseguenze dirette anche ai fini della valutazione dei profili finanziari sottesi al provvedimento in esame. Infatti, il Governo ha confermato la volontà di voler applicare il nuovo regime di detraibilità IVA che scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia europea anche alle operazioni imponibili effettuate a partire dal 14 settembre 2006. Da ciò discende quindi che i contribuenti hanno maturato un diritto soggettivo perfetto al rimborso dell'IVA, non detratta con l'emanazione del decreto-legge in esame che costituisce, pertanto, a tutti gli effetti il presupposto giuridico da cui scaturisce tale diritto e, correlativamente, l'obbligo dello Stato ad adempiere e, di conseguenza, a quantificare e coprire da subito il relativo onere, senza rinviare a provvedimenti successivi. Tale circostanza è poi rafforzata dal fatto che lo Stato ha già indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria sia il *quantum* dell'onere che i mezzi di copertura, dati dal *surplus* delle entrate.

Il senatore FERRARA (*FI*) concorda con il senatore Vegas sul fatto che già il decreto-legge in conversione determini i presupposti per l'insorgere di un diritto soggettivo e di un correlativo onere a carico dello Stato: a fronte di tale circostanza, il Governo rinvia però la copertura finanziaria ad un provvedimento di futura emanazione, con ciò contravvenendo palesemente alla vigente normativa contabile. Stigmatizza, pertanto, con forza tale decisione che rappresenta un pericoloso precedente, rispetto al quale la Commissione bilancio dovrebbe rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Richiama, in merito, la prassi costante della Commissione, che ha sempre censurato norme siffatte che creano i presupposti per l'emersione, a fine esercizio, di eccedenze di spesa. Peraltro, osserva che il Governo non ha poi chiarito a sufficienza altri punti, segnalati dallo stesso relatore nella sua esposizione introduttiva, quali la diversa incidenza del recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea sui tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, inde-

bitamento netto e fabbisogno) e la possibilità o meno di richiedere i rimborsi anche per i contribuenti che hanno in passato aderito a procedure di sanatoria fiscale. Tale ultimo aspetto, in particolare, rende incerto anche il *quantum* dell'onere complessivo e altera il quadro finanziario alla base della nuova manovra di bilancio.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) osserva che il relatore Ripamonti, nella sua esposizione introduttiva, ha in realtà affrontato in maniera esaustiva molti dei punti emersi nel dibattito. In particolare, ha chiarito adeguatamente come il provvedimento in esame non necessiti, in sé, di una copertura finanziaria: la sentenza della Corte di giustizia europea infatti è equiparabile, quanto alla sua effettività, alle sentenze definitive degli organi giurisdizionali interni che non sono immediatamente applicabili ma necessitano di un apposito provvedimento legislativo di recepimento. Il disegno di legge n. 953 in esame si limita a fissare per i contribuenti le procedure da seguire per chiedere il rimborso, vietando la compensazione con altri tributi e delimitando in tal modo la platea dei beneficiari. Viceversa, si rinvia a provvedimenti successivi *ad hoc* il compito di quantificare e di coprire i relativi oneri, una volta pervenute le domande di rimborso e fatte le necessarie verifiche. Quindi, pur essendo la discussione svolta finora in Commissione certamente rilevante per molti aspetti, resta confermato che il provvedimento in esame non abbisogna di copertura, per cui la Commissione potrebbe rendere un parere non ostativo sul suddetto testo.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*) concorda con il senatore Morgando circa l'assenza di oneri diretti derivanti dal provvedimento in esame, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, l'unico effetto essendo quello di contabilità economica sull'indebitamento netto 2006. Peraltro, osserva che l'ampiezza di tale effetto si lega anche al dispositivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha, al punto 77, stabilito che non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza stessa, in quanto, come risulta al precedente punto 76, il Governo italiano non è riuscito a dimostrare l'affidabilità del calcolo con cui ha richiesto la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, al fine di evitare conseguenze finanziarie rilevanti. Ciò appare assai negativo, in quanto sembrerebbe che una migliore e più puntuale argomentazione su tali aspetti avrebbe potuto attenuare gli effetti sfavorevoli della pronuncia della Corte.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) condivide le argomentazioni del relatore Ripamonti circa la complessità delle questioni sollevate dalla sentenza europea: concorda altresì con il senatore Morgando sul fatto che, tuttavia, la sentenza stessa non è immediatamente applicabile, ma necessita di un apposito provvedimento di recepimento. Il decreto-legge in esame non interviene su questo aspetto specifico ma si limita a definire il quadro operativo e procedurale mediante il quale i contribuenti possono far valere il loro diritto al rimborso, ad esempio, limitando le ipotesi di compensa-

zione, al fine di evitare il proliferare di domande che darebbero luogo a lunghi e costosi contenziosi.

Ritiene, quindi, suggestiva ma non fondata la tesi del senatore Vegas circa il fatto che il decreto-legge in esame, definendo la procedura per il rimborso, determini già il sorgere di un diritto soggettivo perfetto e quindi un onere per lo Stato, al quale occorrerebbe fornire copertura finanziaria. Al contrario, condivide l'indicazione del relatore circa la necessità di applicare, in tale fattispecie, la procedura di informativa da parte del Governo al Parlamento, prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, posto che la sentenza della Corte di giustizia europea, quanto agli effetti finanziari, appare del tutto assimilabile alle sentenze definitive degli organi giurisdizionali interni richiamate dalla suddetta norma. Peraltro, ritiene che il Governo abbia già sostanzialmente assolto tale compito mediante le informazioni indicate nella Nota di aggiornamento al DPEF, dove sono stati quantificati gli oneri legati al recepimento della sentenza e prevista la copertura a valere sulle maggiori entrate aggiuntive registrate per l'anno in corso.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento in esame non abbisogna di copertura, essendovi solo un effetto negativo sull'indebitamento netto 2006, che sarà però recuperato nel corso dell'anno successivo, come indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF. Peraltro, anche rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dal recepimento della sentenza, ritiene che in sede di consuntivo gli stessi potrebbero risultare inferiori a quanto paventato in una prima fase, dovendosi anche conteggiare il recupero di gettito derivante dalla ripresa a tassazione della quota IVA non più indetraibile. Ai fini di una stima più precisa, appare tuttavia essenziale chiarire se sia o no possibile chiedere il rimborso anche per quei soggetti che abbiano aderito alle procedura di sanatoria fiscale per gli anni d'imposta interessati: si tratta infatti di una platea assai estesa e sul punto non vi è un unanime orientamento giurisprudenziale. Ritiene quindi indispensabile che il Governo si pronunci in maniera inequivoca sul punto, attraverso una norma interpretativa ovvero innovativa, fermo restando che, a suo avviso, una decisione in senso negativo (che cioè precluda tale possibilità) sarebbe legittima e non in contrasto con lo statuto del contribuente, in quanto coloro che abbiano chiuso in via definitiva le loro pendenze con il fisco non potrebbero rimettere in discussione la propria posizione per effetto di una norma sopravvenuta.

Il senatore AZZOLLINI (FI) osserva che, secondo quanto chiarito dal sottosegretario Lettieri, il Governo ha acceduto alla tesi che la sentenza della Corte di giustizia europea abbia effetto *erga omnes* e senza limiti temporali, ossia tanto per il pregresso quanto per il periodo successivo al 13 settembre 2006. E' evidente, allora, che il diritto soggettivo dei contribuenti al rimborso è già sorto in modo perfetto, tanto è vero che, argomentando *a contrariis*, si è dovuto vietare espressamente la possibilità di avvalersi della compensazione, facoltà che deriva necessariamente dalla sussistenza del diritto soggettivo primario al rimborso. Di conseguenza,



il decreto-legge in esame comporta un onere a carico dello Stato per il quale occorre trovare idonea copertura, né vale a tal fine l'affermazione del Governo secondo cui gli effetti della sentenza sono già scontati nei saldi, ai fini della contabilità economica, dato che in tal modo si è semplicemente trasformato l'onere in un aumento del debito pubblico. Pur ammettendo che tale prassi ha avuto molti esempi anche in passato, rimane certamente una scelta sbagliata e poco trasparente.

Si sofferma, quindi, sulla questione del diverso impatto della sentenza sui tre saldi di finanza pubblica, stigmatizzando l'atteggiamento contraddittorio e non coerente seguito dal Governo su tale punto. Ricorda come la direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 abbia indicato la necessità di coprire gli effetti onerosi su tutti e tre i saldi, confermando la prassi seguita già alla fine della scorsa legislatura per altri provvedimenti (in particolare, l'atto Senato n. 3723, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006, per la parte relativa ai crediti previdenziali agricoli). Nel caso in esame, invece, non si è ritenuto di coprire né l'impatto in termini di competenza giuridica né, tanto meno, quello in termini di competenza economica, sebbene la sentenza della Corte di giustizia europea sia da ritenersi immediatamente applicativa, posto che, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Auspica, pertanto, un chiarimento definitivo del Governo sul punto, posto che un eventuale parere non ostativo della Commissione bilancio implicherebbe la conferma che non sussiste un obbligo giuridico di copertura ai fini della competenza economica.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), pur apprezzando il rilievo delle questioni emerse nel dibattito, sottolinea che il punto essenziale, ai fini del parere che dovrà esprimere la Commissione bilancio, è se il provvedimento in esame abbia o no necessità di copertura finanziaria. Contesta, al riguardo, la tesi avanzata dall'opposizione, secondo cui il provvedimento determinerebbe immediatamente il sorgere di un diritto soggettivo al rimborso IVA a favore dei contribuenti e, quindi, di un onere finanziario da coprire: si tratta, infatti, di una forzatura, in quanto il provvedimento in titolo non comporta oneri ma è addirittura virtuoso, delimitando la platea degli aventi diritto al rimborso ed escludendo possibilità di compensazione con altri tributi, mentre l'onere e la copertura troveranno collocazione in un successivo atto normativo. Non ritiene quindi fondata la tesi del senatore Vegas, secondo cui la quantificazione dell'onere indicata nella Nota di aggiornamento al DPEF postulerebbe la necessità di formalizzare una copertura normativa: la sentenza della Corte di giustizia europea è un elemento esogeno, che rientra piuttosto nella procedura di informativa del Governo al Parlamento, ai fini dell'adozione delle necessarie misure legislative, di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Per quanto concerne l'eventuale necessità di coprire l'effetto negativo sull'indebitamento netto, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri richiamata dal senatore Ferrara, evidenzia che la direttiva è solo un atto di indirizzo amministrativo e non può derogare alla vigente normativa contabile: in assenza di una specifica modifica legislativa, tali indicazioni non possono rappresentare un vincolo per il Parlamento. Formula, pertanto, avviso favorevole sul testo in esame e propone di rendere parere non ostativo, pur segnalando l'esigenza che il Governo chiarisca preliminarmente la questione della possibilità di chiedere il rimborso anche per chi ha aderito a forme di sanatoria fiscale.

Il presidente MORANDO concorda con la proposta del relatore per esprimere un parere di nulla osta sul testo in esame, che appare privo di effetti onerosi e addirittura virtuoso, come sottolineato dallo stesso relatore. Per quanto riguarda la questione della possibilità di chiedere rimborsi anche da parte dei contribuenti che abbiano aderito in passato alle sanatorie fiscali, pur invitando il Governo a chiarire la questione, osserva che non si tratta di un aspetto rilevante ai fini dei profili di copertura.

Ritiene tuttavia opportuno integrare il parere di nulla osta con un'osservazione sull'esigenza che il Governo applichi compiutamente la procedura richiamata di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, esigenza solo in parte soddisfatta dalle informazioni contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF. Analogamente, chiede al relatore di inserire nella proposta di parere una seconda osservazione in merito alla mancanza di un obbligo giuridico formale, ai sensi dell'attuale normativa contabile, e in assenza di una modifica normativa espressa, di coprire anche gli eventuali effetti negativi sull'indebitamento netto derivanti da norme di spesa. In tal senso, ritiene del tutto condivisibile l'argomentazione svolta dal senatore Azzollini e invita il Governo a chiarire tale punto, fornendo eventualmente una indicazione degli effetti delle norme esaminate di volta in volta sui diversi saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle relazioni tecniche di accompagnamento.

Rispondendo quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore FERRARA (FI), ritiene opportuno rinviare la valutazione della quantificazione degli oneri preliminarmente indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF al momento dell'esame del preannunciato decreto fiscale che interverrà sulla materia.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere non ostativo che recepisca le osservazioni scaturite dal dibattito e da lui sintetizzate.

Il senatore AZZOLLINI (FI) preannuncia il voto contrario della proprio parte politica sulla proposta testé indicata, per le ragioni dinnanzi esposte e pur esprimendo apprezzamento per le osservazioni che recepiscono le considerazioni sulla questione degli effetti ai fini della contabilità economica.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**22<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BENVENUTO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Corrado Faissola, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, accompagnato dal dottor Giuseppe Zadra, direttore generale, dalla dottoressa Francesca Palisi, responsabile del Settore ordinamento finanziario, dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, dell'ufficio Relazioni istituzionali e dal dottor Carlo Capoccioni, responsabile Funzione relazioni Esterne della medesima Associazione; il dottor Giancarlo Giannini, presidente ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, accompagnato dalla dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore generale, e dal dottor Roberto Novelli, assistente del Presidente del medesimo Istituto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BENVENUTO, fa presente che è pervenuta la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre scorso.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi dell'indagine conoscitiva sollecitando gli auditi ad illustrare anche un'eventuale valutazione circa i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 26.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione l'avvocato Corrado FAISOLA, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il quale esprime, tra l'altro, una valutazione positiva per quanto riguarda gli interventi operati dalla legge n. 262 del 2005 sulla gestione societaria e i controlli interni. Con riferimento al Collegio sindacale, ritiene non giustificabile la disposizione che assegna al rappresentante della minoranza la presidenza del collegio, configurandosi tale scelta con una indebita compressione dell'autonomia assembleare. Sulle società di revisione, rileva, tra l'altro, come il decreto correttivo ne abbia rafforzato l'indipendenza, potenziando i poteri di vigilanza e di sanzione da parte della CONSOB.

Sulla disciplina degli amministratori societari, l'oratore condivide la proposta di abrogare la norma che imponeva il voto segreto in assemblea per la nomina delle cariche sociali; esprime, inoltre, caute riserve sulla disciplina dei consiglieri indipendenti e del voto di vista per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze. Formula, poi, una positiva valutazione relativamente alle modificazioni riguardanti l'adesione degli operatori di mercato ai codici di autodisciplina.

Formula una serie di valutazioni circa la nuova formulazione dell'articolo 136 del Testo unico in materia bancaria e creditizia, motivando le perplessità su tale norma.

Dopo aver positivamente valutato la scelta di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza anche in ambito bancario si sofferma sulla definizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Chiarisce poi la propria posizione in merito alle funzioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si sofferma sull'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, esprimendo apprezzamento per i principi di efficienza e proporzionalità in esso previsti ai quali si devono uniformare le autorità nell'esercizio della loro potestà regolamentare: tali parametri, infatti, appaiono idonei a migliorare la qualità e l'efficacia della regolamentazione di settore.

Dopo avere svolto alcune osservazioni relativamente ai problemi di coordinamento dell'operato delle autorità di supervisione dei gruppi bancari con attività transfrontaliera, si sofferma sulla disciplina dei servizi di investimento di cui alla legge sul risparmio, con particolare riferimento alla compatibilità con la direttiva comunitaria sui mercati finanziari delle norme in materia di conflitti di interesse e di classificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari. L'oratore svolge analogo riflessione in ordine alla disciplina del prospetto, recata dall'articolo 12 della citata legge, con particolare riferimento alla disposizione relativa alla circolazione tra il pubblico di prodotti finanziari originariamente collocati presso investitori professionali.

Ritiene, altresì, complessa e dispendiosa, tanto per l'intermediario quanto per il cliente, l'apposita procedura di conciliazione dinanzi alla CONSOB prevista dall'articolo 27 della legge n. 262, per la decisione di controversie tra i risparmiatori e gli intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza dei rapporti con la clientela.

Prende la parola il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale chiede una complessiva valutazione del lavoro della Commissione presieduta dal Vice ministro Pinza sull'attuazione della delega presente all'articolo 43 della legge n. 262, e pone, altresì, quesiti in materia di circolazione dei prodotti finanziari e di conflitto di interessi.

Interviene poi la senatrice ROSSA (*Ulivo*), la quale sollecita una riflessione in ordine al fatto se l'eventuale concentrazione tra imprese bancarie, unitamente alla presenza nel mercato creditizio di operatori stranieri, non possa sortire effetti positivi sulla concorrenza e sui servizi bancari, in termini di riduzioni dei costi per i clienti.

Il senatore COSTA (*FI*) chiede una valutazione in ordine all'attuale presenza di una pluralità di autorità di vigilanza nei vari settori dell'economia, chiedendo chiarimenti in ordine al criterio di riparto di competenze tra dette istituzioni. Esprime, inoltre, una valutazione critica, per il suo contrasto con il principio maggioritario, in ordine alla norma che affida alla minoranza la presidenza del collegio sindacale nelle società di capitali. Sollecita una valutazione sull'adeguatezza del complessivo impianto normativo introdotto dalla legge n. 262 rispetto alla capacità di limitare il rischio che si verifichino gravi dissesti finanziari. Infine, pone un quesito circa gli effetti sugli interessi dei risparmiatori prodotti dalla presenza di operatori stranieri nel mercato bancario italiano, a fronte di una minore partecipazione degli operatori italiani ai mercati esteri.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) chiede una valutazione in ordine all'opportunità di favorire l'impiego di sistemi di pagamento elettronici da parte di imprese non bancarie, per l'effetto di riduzione dei costi delle operazioni per i consumatori: domanda chiarimenti in ordine alla esclusività bancaria nella utilizzazione di forme di pagamento alternative.

Interviene il senatore CURTO (*AN*), il quale, con riferimento alla procedura conciliativa prevista dall'articolo 27 della legge sul risparmio, sollecita un parere in merito alla applicabilità di detta norma a controversie precedentemente insorte. Chiede, inoltre, una valutazione sulla vicenda relativa ai titoli *My Way* e *For You*, sull'adeguatezza del complessivo impianto introdotto dalla legge sul risparmio rispetto all'esigenza di un'efficace tutela del risparmiatore nonché, infine, sul ruolo delle fondazioni e sulla loro capacità di un ottimale impiego delle risorse finanziarie possedute.

Interviene quindi il senatore BONADONNA (RC-SE), il quale difende la scelta legislativa di attribuire alla minoranza la presidenza del collegio sindacale quale organo di controllo sulla gestione dell'impresa societaria. Chiede un'approfondita valutazione sulle prospettive future del CICR, e, in conclusione, pone l'accento sul complessivo atteggiamento del sistema bancario italiano che corre il rischio, a suo giudizio, di assumere comportamenti autoreferenziali.

Il presidente BENVENUTO condivide la necessità di attuare un coordinamento normativo tra la direttiva sul mercato degli strumenti finanziari e la legge sul risparmio al fine di evitare il pericolo di introdurre una iperregolamentazione. Con riguardo alla delega al Governo per l'emanazione dello statuto del risparmiatore, sottolinea l'importanza di introdurre un'adeguata soluzione alla questione del risarcimento delle vittime di dissesti finanziari. Evidenzia la necessità di garantire un'adeguata separatezza tra l'esecutivo e le autorità indipendenti, in prospettiva di una ponderata riflessione sulla sorte del CICR. Sollecita poi una valutazione circa le competenze della COVIP. Infine, ricorda come proprio in data odierna la Corte del Lussemburgo, investita della relativa questione da una banca italiana, abbia riconosciuto la compatibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive con il diritto comunitario.

Il presidente FAISSOLA risponde in materia di conflitto di interesse, giudicando adeguato l'impianto complessivo introdotto dalla legge sul risparmio; circa gli effetti della concentrazione bancaria, osserva come dovrebbe discenderne una riduzione dei costi di produzione soprattutto per i clienti delle banche. In tema di pluralità di autorità indipendenti, giudica adeguato il modello pluralistico. Per quanto riguarda, poi, l'eventuale controllo di banche italiane da parte di soggetti stranieri, richiama il principio comunitario della libertà di stabilimento. Risponde altresì, ai quesiti posti dal senatore Barbolini sull'utilizzo della moneta elettronica. Quanto alle modalità di composizione del collegio sindacale, esprime, inoltre, l'avviso che la maggioranza e la minoranza azionaria partecipino su un piano di parità alla formazione dell'organo. Dopo avere svolto ulteriori riflessioni sulla funzione del CICR, auspica che lo strumento della cosiddetta azione di classe migliori i rapporti fra i clienti e le banche. In conclusione, condivide il punto di vista espresso dal Governatore della Banca d'Italia, su una valutazione pragmatica delle funzioni della COVIP.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa l'audizione.

**Seguito dell'audizione del Presidente dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo**

Il presidente BENVENUTO, dopo aver ricordato che il presidente Giannini aveva depositato una memoria nel corso della precedente seduta,

chiarisce, altresì, i contenuti del proprio intervento in occasione dell'audizione dei rappresentanti dell'ANIA, e chiede chiarimenti in ordine all'adeguatezza del sistema sanzionatorio nell'ambito assicurativo, nonché sulle competenze della COVIP e sull'attuazione del codice delle assicurazioni.

Ad integrazione della memoria già depositata, interviene il dottor Giancarlo GIANNINI, presidente dell'ISVAP, il quale svolge una approfondita disamina relativamente al sistema di governo dell'Istituto, sottolineando l'opportunità di un suo adeguamento a quello delle altre autorità del settore finanziario. Si sofferma, poi, nell'esame del quadro normativo di riferimento alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 262 del 2005 e di quelle recate dallo schema di decreto legislativo di coordinamento n. 26. In relazione ai rapporti tra i soggetti vigilati e l'autorità di controllo fa riferimento ai contenuti del regolamento sugli intermediari. Ricorda, poi, in tema di esercizio dei poteri sanzionatori, i dati emersi in sede di applicazione, giudicando adeguato il relativo impianto, che tiene conto della specificità del settore assicurativo. L'oratore si sofferma altresì, sulle funzioni della COVIP e fornisce una dettagliata descrizione del procedimento che ha condotto all'adozione del codice delle assicurazioni private.

Prende la parola il senatore CANTONI (*FI*) il quale, dopo avere rilevato la necessità di rendere omogenee le regole di governo relative alle autorità del settore finanziario, sottolinea l'importanza del settore assicurativo, anche in relazione alle piccole e medie imprese.

Interviene quindi il senatore COSTA (*FI*) il quale, osserva come i costi per il funzionamento dell'ISVAP siano minori rispetto a quelli delle altre autorità indipendenti. Chiede quindi un parere sull'adeguatezza dell'impianto di fondo recato dalla legge n. 262 circa il riparto di competenze tra le autorità.

Il senatore CURTO (*AN*), richiamando alcuni punti dell'intervento del presidente Giannini, chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra l'ISVAP e i soggetti sottoposti alla vigilanza di quest'ultimo.

Il presidente GIANNINI fornisce i chiarimenti richiesti soffermandosi, in particolare, sugli effetti dell'introduzione del codice delle assicurazioni e sulle misure attuative dello stesso.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BENVENUTO osserva che, in merito al parere parlamentare richiesto dal Governo circa la proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, il disegno di legge finanziaria 2007 prevede la soppressione di tale organismo. Occorre quindi valutare la opportunità di procedere all'esame di tale punto all'ordine del giorno.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente BENVENUTO comunica che la seduta antimeridiana di domani già convocata per le ore 8,30, avrà luogo alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Vittoria FRANCO

*Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(923) VALDITARA ed altri.** – *Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

**(938) SCHIFANI ed altri.** – *Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

**(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice CARLONI (*Ulivo*), la quale esprime anzitutto apprezzamento per la relazione introduttiva della relatrice Soliani e per il ruolo assunto dai disegni di legge in esame nell'ambito della discussione in materia scolastica.

Conviene poi con il senatore Buttiglione che la scuola italiana sia attualmente incapace di far emergere i veri talenti e di colmare le lacune dovute a particolari condizioni di disagio delle famiglie di provenienza degli alunni.

Giudica pertanto positivamente gli obiettivi di contrastare il disincanto dell'opinione pubblica nei confronti della scuola e di restituire va-

lore e serietà agli esami conclusivi dei corsi di studio, in un'ottica di rinnovata autostima e rispetto delle nuove generazioni.

Ella manifesta inoltre compiacimento per la larga convergenza registrata su tali tematiche, nonostante che proprio sulla scuola si accentuino le distanze fra i programmi dei diversi schieramenti politici. Analoga convergenza era del resto maturata, ricorda, proprio in apertura di legislatura in ordine al finanziamento dei compensi destinati ai commissari d'esame. Auspica quindi che tale clima collaborativo consenta di concludere sollecitamente l'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di inviare un messaggio politico chiaro agli operatori di settore. In tale ottica, dichiara la propria apertura ad eventuali proposte migliorative.

Quanto al merito, ella esprime consenso per la discontinuità rispetto alle riforme Moratti e Berlinguer con riferimento alla composizione delle commissioni d'esame e alla reintroduzione dell'ammissione agli esami. Nonostante l'elevata percentuale di promossi, l'attuale articolazione dell'esame conclusivo ha infatti profondamente demotivato gli studenti.

Dichiara infine di condividere le scelte di attribuire all'INVALSI una prevalente attività di valutazione e di perseguire una più equilibrata ripartizione dei crediti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 3 ottobre 2006

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Interviene il sottosegretario GENTILE osservando come il testo del disegno di legge in esame, sebbene volto a disciplinare in via prioritaria i servizi pubblici locali a rete, sembri poter trovare applicazione anche nel settore del trasporto pubblico locale.

Nel rinviare, per ulteriori precisazioni, al testo di una nota scritta, della quale consegna copia alla Presidenza, sottolinea come il disegno di legge, mirando alla riforma dell'articolo 113 del Testo Unico degli Enti Locali, non possa ritenersi applicabile ai servizi di trasporto pubblico di rilievo regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(786) RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Rinvio del seguito dell'esame.)

Interviene il senatore PONTONE (AN) chiedendo che la discussione sul disegno di legge in titolo venga rinviata alla prossima settimana al fine di consentire alla Commissione di acquisire e valutare gli atti relativi alle

audizioni svolte dalle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> nel corso dell'esame di merito del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

**(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, rilevando come il decreto-legge in conversione preveda misure urgenti volte a contrastare il fenomeno dell'illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad intercettazioni illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e ad apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti i medesimi dati.

Passando all'analisi delle singole disposizioni, osserva come l'articolo 1 introduca precise modifiche all'articolo 240 del codice di procedura penale, finalizzate ad estendere la disciplina originariamente prevista per i soli documenti anonimi, anche al trattamento degli esiti delle intercettazioni illegalmente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico e telematico illecitamente acquisiti. Rileva al riguardo come per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si debbano intendere quelle effettuate senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Precisa, inoltre, come il secondo comma della disposizione sancisca l'obbligo per l'autorità giudiziaria di disporre l'immediata distruzione di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, al fine di impedire l'eventualità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti. Fa presente che le intercettazioni illegali non possono neppure essere utilizzate ai fini processuali o investigativi.

Ricorda come l'ultimo comma imponga, ai fini della conservazione della prova dei relativi reati, l'obbligo di redazione di un apposito verbale delle operazioni di distruzione, nel quale devono essere menzionati i soli elementi descrittivi delle captazioni illecite, senza alcun richiamo al contenuto delle stesse.

Si sofferma, poi, sull'articolo 2, il quale, integrando l'articolo 512 del codice di procedura penale, prevede che sia sempre consentito nel dibattimento la lettura dei su richiamati verbali di distruzione.

Prosegue illustrando i due comma dell'articolo 3, che delineano una nuova fattispecie di reato in relazione all'illecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti. Sottolinea come per tale reato il provvedimento commini la pena della reclusione da sei mesi a sei anni,

elevata da uno a sette anni, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio.

Relativamente all'articolo 4 osserva come tale disposizione riconosca ai soggetti interessati dalle intercettazioni illegali la facoltà di convenire, entro un anno dall'illecita diffusione, innanzi al giudice ordinario civile gli autori della divulgazione degli atti o dei documenti illecitamente acquisiti, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Sottolinea come alla rilevanza penale delle intercettazioni e della loro detenzione il legislatore abbia voluto affiancare gli aspetti civilistici del risarcimento danni. Pone quindi l'attenzione sulla procedura accelerata posta dal decreto-legge a disposizione del giudice civile per il danno alla *privacy* e all'immagine delle persone, la quale non esclude la possibilità per il soggetto leso di richiedere il risarcimento del danno subito *ex* articolo 2043 del codice civile.

Si sofferma sul procedimento camerale, previsto dal provvedimento in conversione, rilevando come il giudice ordinario possa comminare ulteriori sanzioni in caso di diffusione attraverso la stampa, la radio, la tv o via internet dei contenuti delle intercettazioni illegali. In questi casi a risponderne sono il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile e l'editore in solido. Rileva come a loro carico sia prevista una sanzione comunque non inferiore a 20 mila euro e determinata in ragione di 50 centesimi per ogni copia stampata, ovvero per un importo compreso tra 50.000 e 1 milione di euro, a seconda del bacino di utenza, in caso di radio, tv o internet.

Sottolinea, poi, come, in ragione della natura aquiliana del danno risarcibile, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 preveda che della somma corrisposta a titolo riparatorio si tenga conto ai fini della liquidazione del predetto danno.

Si sofferma, infine, sull'ultimo comma dell'articolo 4, il quale, conformemente a quanto previsto dal codice della *privacy*, stabilisce che l'esercizio dell'azione riparatoria non sia preclusivo dell'iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta già convocata domani, mercoledì 4 ottobre 2006, alle ore 15, è fissato alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 3 ottobre 2006

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**PIGNEDOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ZANOLETTI (*UDC*), con riferimento alle audizioni informali testé svoltesi sul disegno di legge n. 933 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sottolinea come proprio la genericità del disegno di legge di delega presentato dal Governo non favorisca i necessari e pur utili approfondimenti.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) dichiara di convenire con i rilievi del senatore Zanoletti, richiamando l'attenzione della Commissione sulla opportunità di evitare, nella programmazione dei lavori, di dare eccessivo spazio alle procedure conoscitive a scapito del lavoro legislativo vero e proprio.

La presidente PIGNEDOLI, nel prendere atto delle osservazioni formulate, ricorda che le questioni attinenti alla programmazione dei lavori potranno essere affrontate nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per domani al termine della seduta pomeridiana.

IN SEDE CONSULTIVA

**(786) RONCHI ed altri.** – *Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità*

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASSA (*Ulivo*) ringrazia la senatrice De Petris per l'ampia e dettagliata relazione svolta sul disegno di legge volto all'attuazione del Protocollo di Kyoto, sottolineando l'importanza di un provvedimento che mira alla riduzione dell'utilizzo dei materiali fossili, responsabili di un elevato grado di inquinamento, e alla promozione dell'uso di fonti energetiche alternative.

Nel rilevare come in Italia vi è stato un aumento e non una riduzione delle emissioni di gas serra, richiama gli aspetti innovativi del disegno di legge in esame con particolare riguardo alle biomasse e alla produzione di oli utilizzati anche per i mezzi agricoli. Richiamata, quindi, l'esigenza di favorire la riconversione degli zuccherifici, sottolinea la necessità di promuovere un adeguato sistema di incentivi per promuovere lo sviluppo delle agroenergie e delle energie alternative, in linea con quanto già stabilito anche nella manovra di bilancio testé approvata dal Governo, in relazione, ad esempio, alla cosiddetta rottamazione degli elettrodomestici.

Nell'auspicare una riduzione dello sperpero esistente con riferimento ai consumi energetici sia negli edifici pubblici che in quelli privati, e nel sottolineare l'importanza delle disposizioni del provvedimento in esame relative ai piani sulla mobilità, auspica una rapida approvazione del disegno di legge in esame che, per vari profili, assume notevole rilievo per il settore primario.

Interviene quindi la senatrice NARDINI (*RC-SE*) che, nel condividere pienamente la relazione svolta dalla senatrice De Petris, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame volto a dare attuazione a un documento di grande importanza come il Protocollo di Kyoto. Nel ravvisare l'utilità di prevedere un sistema di incentivi – come previsto dal disegno di legge in esame – volti a premiare i comportamenti virtuosi delle imprese che decidono di ridurre i livelli di inquinamento e di emissione di gas serra, sottolinea, in particolare, l'esigenza che anche per l'agricoltura biologica sia previsto un adeguato sistema di incentivi, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3, punto 4 del Protocollo di Kyoto.

Conclusivamente dichiara di condividere il fine principale del provvedimento in esame che è rappresentato dalla tutela della salute.



La senatrice ALLEGRINI (*AN*) rileva che, con riferimento al profilo relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 18 prevede un aumento delle accise sul consumo della benzina e del gasolio e un prelievo sul consumo di energia elettrica e di carbone. Pur convenendo, in linea di principio, sugli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, dichiara di non condividere il meccanismo relativo alla copertura finanziaria individuata dal provvedimento in esame che si limita a finanziare gli incentivi previsti per promuovere la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso un aumento delle accise sul consumo della benzina e del gasolio.

Interviene quindi il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) per manifestare perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge n. 786 con cui si provvede alla creazione di nuovi organismi quali il Consiglio superiore per l'energia e l'Agenzia nazionale per l'energia. Pur dichiarando di condividere lo spirito generale del Protocollo di Kyoto, ritiene che la creazione di nuovi soggetti istituzionali finirà inevitabilmente con l'appesantire i relativi procedimenti amministrativi, traducendosi anche in un incremento delle strutture burocratiche.

Interviene quindi il senatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*) che dichiara di condividere la relazione svolta dalla senatrice De Petris. Evidenzia in particolare l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, la cui attuazione permetterà un notevole risparmio energetico, consentendo di colmare il notevole ritardo accumulato dall'Italia nella riduzione delle emissioni di gas serra. Con riferimento alle osservazioni relative all'individuazione di una serie di misure per garantire la copertura finanziaria del provvedimento, evidenzia che, pur essendo legittimo criticare le modalità della copertura stessa, è necessario individuare, ai fini di una critica costruttiva, delle eventuali soluzioni alternative. Con riguardo, invece, a quanto ventilato dal senatore Scarpa Bonazza Buora in relazione all'istituzione di nuovi organismi, quali il Consiglio superiore per l'energia e l'Agenzia nazionale per l'energia, ritiene che la manovra finanziaria potrà affrontare tali problematiche alla luce dell'obiettivo di razionalizzare e ridurre il numero degli enti.

Nessun altro chiedendo di intervenire la presidente PIGNEDOLI dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola al relatore e al Governo per gli interventi in sede di replica.

La relatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) interviene, in sede di replica, accogliendo anche alcune osservazioni emerse nel dibattito e evidenziando il fatto che alcune norme relative alle agroenergie trovano ulteriore spazio nella manovra finanziaria, testé approvata dal Governo. Rileva, quindi, come l'agricoltura, che generalmente viene penalizzata e deve subire le conseguenze dei cambiamenti climatici, può costituire un importante punto di svolta, proprio attraverso lo strumento della promozione delle agroenergie, per la riduzione dell'inquinamento.

Evidenzia, quindi, come il disegno di legge in esame, con riferimento al sistema di incentivi volti alla promozione delle agroenergie, si rifà ad altre positive esperienze straniere, come quella della Germania. Richiama, quindi, l'importanza della legge n. 81 del 2006 (di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006 recante degli interventi urgenti per i settori dell'agricoltura), il cui articolo 2-*quater* prevede misure nel settore agroenergetico, rilevando come essa debba essere completata con particolare riguardo agli accordi di filiera nel campo dei bio-carburanti di origine vegetale. Evidenzia, a tale proposito, come la filiera dei biocarburanti non esaurisce le reali potenzialità dell'agricoltura nazionale in campo energetico, essendovi una serie di ulteriori opportunità rappresentate, ad esempio, dalla filiera del legno, dall'impiego dei residui agricoli, zootecnici e dalla trasformazione alimentare per la produzione di biogas, fino allo stesso olio vegetale puro per autoconsumo aziendale o consortile.

Con riferimento, inoltre, all'agricoltura biologica sottolinea come, in considerazione del fatto che tale metodo permette di ottenere un basso impatto ambientale e di ricostituire i serbatoi di carbonio, appare utile inserire tale settore all'interno del sistema di finanziamenti previsti.

Conclude, quindi, proponendo di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con una serie di condizioni, anche emerse dal dibattito. Tra queste, si sofferma, in particolare, sulla necessità che sia prevista l'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, e all'articolo 13, comma 1; sulla opportunità, relativamente all'articolo 4, che sia previsto il coordinamento normativo delle disposizioni previste dal comma 3 sulla miscelazione dei biocarburanti con quanto già disposto in proposito dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81 con particolare riferimento all'obiettivo di sviluppare filiere agroenergetiche integrate; infine, relativamente alla Tabella allegata al disegno di legge in esame, punto 3 - Biomasse, richiama l'opportunità di prevedere un incremento della tariffa incentivante anche nel caso in cui la materia prima impiegata nella produzione di energia elettrica sia stata ottenuta con pratiche di coltivazione a basso consumo energetico ed in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio del suolo.

Il sottosegretario BOCO, nel ringraziare la senatrice De Petris per la puntuale relazione svolta, ricorda che l'attuazione del cosiddetto Protocollo di Kyoto rappresenta una reale possibilità di procedere ad una innovazione produttiva dell'intera industria italiana e non deve essere visto solamente come un insieme di obblighi e imposizioni. Rileva, al riguardo, come il disegno di legge n. 786, dando attuazione al Protocollo di Kyoto sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza e dell'innovazione del sistema energetico, costituisce una straordinaria opportunità anche per la promozione dell'utilizzo delle agroenergie con particolare riguardo alla valorizzazione dell'intera filiera agroenergetica.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a trasmettere un parere favorevole con le condizioni del tenore da lei proposte.

La Commissione approva.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre, già convocata alle ore 9, avrà inizio alle ore 10 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1016 (Legge comunitaria 2006) e del documento LXXXVII, n. 1 (Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**19<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15,05.**COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente TREU fa presente che i Gruppi politici hanno proceduto alla designazione dei senatori che faranno parte della Sottocommissione per i pareri. Avverte altresì che ha provveduto a designare alla presidenza della Sottocommissione stessa il senatore Livi Bacci.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TREU ricorda che con l'odierna seduta inizia l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, trasmesso dalla Camera dei deputati, e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2005. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato, sia il disegno di legge sia la relazione sono assegnati alla 14<sup>a</sup> Commissione per l'esame generale in sede referente, e per l'esame delle parti di relativa competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame del provvedimento da parte delle suddette Commissioni si conclude, entro quindici giorni dall'assegnazione, con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scelto, di norma, tra i senatori appartenenti anche alla 14<sup>a</sup> Commissione. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Nello stesso termine di quindici giorni, deve concludersi anche l'esame della Relazione sulla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con l'espressione di un parere: le relazioni ed i pareri espressi dalle singole Commissioni sono allegati alle due relazioni che la 14<sup>a</sup> Commissione permanente predispone per l'Assemblea, rispettivamente sul disegno di legge comunitaria e sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Propone quindi che l'esame, per le parti di competenza, del disegno di legge comunitaria 2006 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l'approvazione di due distinti atti.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore alla Commissione TURIGLIATTO (*RC-SE*) sottolinea preliminarmente l'importanza della legge comunitaria, precisando che l'Italia si configura attualmente come uno dei paesi membri maggiormente inadempienti rispetto al recepimento degli atti normativi comunitari. Fa quindi presente che il disegno di legge comunitaria, che la Commissione si accinge ad esaminare per le parti di competenza – e che riproduce, nel testo già esaminato dalla Camera dei deputati, l'analogo provvedimento presentato nella XIV Legislatura – adempie all'obbligo gravante sull'Esecutivo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, ha individuato come lo strumento fondamentale per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario medesimo.

Rientra tra le materie di competenza della Commissione in primo luogo l'articolo 8, comma 1. Tale articolo è volto a individuare i principi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, limitatamente al recepimento di alcuni degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame.

Com'è noto, la citata disposizione costituzionale reca un'elencazione di materie, denominate di legislazione concorrente, nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legge dello Stato.

In materia di individuazione di tali principi, la legge n. 131 del 2003 ha stabilito, al comma 3 dell'articolo 1, che il legislatore regionale esercita la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti: si riconosce, dunque, alle Regioni la possibilità di esercitare immediatamente la potestà legislativa concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i principi fondamentali, potendosi questi ultimi desumere anche dal complesso della legislazione statale vigente nelle relative materie.

Come segnala la relazione illustrativa del disegno di legge, l'articolo 8 dà attuazione all'articolo 9, comma 1, lettera *f*) della citata legge n. 11

del 2005, dove si dispone che la legge comunitaria annuale rechi, tra le altre, disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le materie prese in considerazione nell'articolo in esame sono le seguenti: tutela e sicurezza del lavoro, al comma 1 e tutela della salute al comma 2. In questa sede – precisa il relatore – l'esame verrà limitato quindi al solo comma 1, che tratta una materia di competenza della Commissione: secondo tale disposizione, le Regioni e le Province autonome nell'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati al disegno di legge comunitaria in materia di tutela e sicurezza del lavoro, si devono attenere ai seguenti principi fondamentali: salvaguardia delle disposizioni dell'ordinamento statale volte a garantire in modo uniforme a livello nazionale la tutela e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla previsione di sanzioni; possibilità per le Regioni e le Province autonome di introdurre, «laddove la situazione lo renda necessario» – secondo un inciso inserito dall'altro ramo del Parlamento –, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legislazione dello Stato, sempre comunque salvaguardando gli obiettivi di protezione perseguiti dalla stessa legislazione.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato il testo originario della disposizione, quale risultava anche nel disegno di legge n. 3794 presentato nella passata Legislatura, prevedendo che, in materia di sicurezza del lavoro, le regioni potessero introdurre limiti e prescrizioni «ulteriori» rispetto alla legislazione statale, e non «più severi», come invece era previsto dal testo presentato in prima lettura dal Governo.

A proposito dell'uniformità del regime sanzionatorio, prescritta nel primo principio, il relatore ricorda che alle Regioni e alle Province autonome è sottratta la possibilità di introdurre sanzioni penali: infatti, la riserva statale della legislazione penale, già derivante dalla pacifica e costante interpretazione dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, è stata confermata dalla riforma costituzionale del 2001, che, all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ha compreso tra le materie riservate in via esclusiva alla legislazione statale quella relativa all'ordinamento penale. Ciò comporta un rilevante limite al potere normativo delle Regioni e delle Province autonome, considerato anche che spesso la legislazione interna di recepimento della disciplina comunitaria deve prevedere un sistema sanzionatorio non solamente amministrativo, ma anche penale, modulato sulla rilevanza degli interessi protetti.

Sempre in tema di sicurezza del lavoro, giova richiamare le due direttive in materia, incluse nell'allegato B del disegno di legge all'esame, nel quale sono indicati appunto gli atti comunitari per il cui recepimento è prevista l'adozione di appositi decreti legislativi, sui quali verranno chiamate preliminarmente ad esprimersi le Commissioni parlamentari competenti. Si tratta della direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Co-

munità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, e della direttiva 2006/25/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali).

La prima direttiva dà attuazione all'accordo siglato dalla ETF e dalla CER in data 27 gennaio 2004, che intende garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. A tal fine, l'intesa disciplina il regime dei riposi giornalieri e settimanali, in modo tale da rispettare le peculiarità della prestazione, assicurando ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro.

La seconda direttiva contemplata dall'allegato B è la diciannovesima direttiva particolare emanata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cosiddetta Direttiva «madre»). Essa reca le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, ed è volta ad introdurre misure di protezione contro i rischi da radiazioni ottiche artificiali, in particolare per gli occhi e la cute.

Va poi rilevato che l'articolo 11 del disegno di legge comunitaria, introdotto dalla Camera dei deputati, detta uno specifico principio direttivo, in aggiunta a quelli di carattere generale dettati dall'articolo 2 del disegno di legge stesso, cui il Governo dovrà attenersi in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, con cui si definisce una specifica procedura di ammissione per i cittadini di Paesi terzi che intendano realizzare un progetto di ricerca scientifica in uno degli Stati membri. Con il principio direttivo in questione si stabilisce che la domanda di ammissione a fini di ricerca scientifica del cittadino del Paese terzo possa essere accettata anche quando l'interessato sia già presente nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 23, anch'esso introdotto nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, novella il disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, con particolare riferimento alla protezione sociale per le categorie dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, indicate, insieme alle infrastrutture centralizzate, rispettivamente negli allegati A e B del decreto medesimo.

La misura introdotta dispone che nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nell'ambito delle attività aeroportuali, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sia chiamato a garantire il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione. La norma vigente, invece, affida all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) – organismo regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia – il compito di assicurare, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, l'applicazione delle misure di protezione sociale attualmente previste, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedano il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto.

Il relatore esprime le proprie preoccupazioni per la nuova normativa introdotta, evidenziando che la stessa è suscettibile di comprimere le garanzie per i lavoratori interessati.

Ricorda, quindi, che l'allegato B del disegno di legge contempla anche la direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La direttiva – il cui termine di recepimento è fissato per il 15 agosto 2008, con la possibilità di proroga di un ulteriore anno – mira a riordinare in un unico testo le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti la parità di trattamento tra sessi in materia di occupazione e lavoro: a tal fine, essa rifonde, semplificandole, sette direttive che regolano questo settore, mirando a renderne più chiari e accessibili i contenuti, alla luce anche degli sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le disposizioni richiamate riguardano la parità di trattamento in materia di remunerazione, di regimi professionali di sicurezza sociale, di accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, e di condizioni di lavoro.

Il relatore passa quindi ad esaminare la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, evidenziando preliminarmente che, nell'ambito della fase attuativa della strategia di Lisbona – da completare entro il 2010 – i Consigli Europei di marzo e giugno 2005 hanno manifestato insoddisfazione per i risultati raggiunti finora, sollecitando a tale proposito un maggiore impegno degli Stati membri, ai quali è stato chiesto in particolare di presentare un piano nazionale di riforma che tenesse conto delle peculiarità economiche e sociali nazionali e di talune linee-guida elaborate dagli organi dell'Unione. E' stata inoltre sottolineata la necessità di un maggiore coordinamento tra l'azione della Commissione e quella degli Stati.

Il Governo italiano ha designato quale titolare dei compiti attinenti all'attuazione della strategia di Lisbona il Ministro per le politiche comunitarie, attribuendo altresì ad un comitato interministeriale *ad hoc*, coadiuvato da un comitato tecnico di alto livello, la responsabilità politica per la



formazione del Piano nazionale, che si è scelto di chiamare «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione».

Dopo un'ampia istruttoria, durante la quale sono state consultate trentasette parti sociali e che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni – attraverso un rappresentante diretto della Conferenza dei Presidenti nel comitato etico – il Piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e quindi inviato alla Commissione europea entro il termine massimo prefissato dal Consiglio europeo, ossia entro il 15 ottobre.

L'obiettivo del piano italiano è orientato nella direzione dell'accrescimento della competitività del paese anche attraverso la valorizzazione del capitale umano e tecnologico.

Nel contesto della rinnovata strategia di Lisbona, è stato posto inoltre l'accento sull'esigenza di potenziare il modello sociale europeo, in funzione della modificata struttura demografica riscontrabile nel continente, nella quale in particolare si registra un progressivo allungamento della vita media ed una diminuzione della natalità.

Il 16 marzo 2005 la Commissione europea ha presentato il libro Verde «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici», con l'intento di promuovere un'ampia consultazione di tutti gli attori sociali che, nell'ambito di ciascun Stato membro, siano interessati o abbiano responsabilità specifiche nel settore.

Il Governo italiano, nel Piano sopra richiamato, ha focalizzato l'attenzione su alcune esigenze nodali, quali la conciliazione dei tempi del lavoro, la promozione di politiche per l'immigrazione e di inclusione sociale, lo sviluppo del mercato del lavoro anche attraverso un prolungamento della vita attiva ed infine l'attivazione di politiche di contrasto alla denatalità, incentrate anche su misure di sostegno alle giovani coppie nonché su interventi atti a ridurre il lavoro precario, che in particolare è suscettibile di determinare un'insicurezza nelle giovani generazioni e la conseguente impossibilità per le stesse di programmare una futura vita familiare.

Per quel che concerne i fondi strutturali, il relatore sottolinea che il Comitato Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione dei fondi stessi, ha elaborato un apposito parere in ordine alle Linee-guida strategiche comunitarie per la politica di coesione.

L'Italia ha prospettato nell'ambito del proprio documento una serie di direttrici per la programmazione dei Fondi strutturali, la maggior parte delle quali sono contenute anche nel sopracitato parere del Comitato, che in particolare richiama l'attenzione sulla promozione di politiche di contrasto alla disoccupazione di lungo periodo e giovanile, sull'adozione di misure per la regolarizzazione del mercato del lavoro e dei sistemi pensionistici, nonché per l'emersione del sommerso, sull'incremento della partecipazione al mercato del lavoro, sull'attivazione di politiche di sviluppo del capitale umano, anche mediante il rafforzamento della formazione professionale, sul potenziamento dei servizi finalizzati ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e dei servizi per l'impiego, sull'analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze delle im-

prese e sull'adozione da parte delle stesse di modelli organizzativi capaci di fare fronte alle crisi occupazionali, ed infine sull'attivazione di misure atte a tutelare gli immigrati. Relativamente a quest'ultima tematica, sulla base del Rapporto della Commissione sugli esiti della missione comunitaria in Libia del dicembre 2004, l'Unione nell'aprile 2005 ha sottolineato la necessità di attivare forme di cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, finalizzata ad attivare un'azione di contrasto all'immigrazione illegale nel Mediterraneo e di sensibilizzazione dei paesi interessati.

È stato rilevato come le risorse finanziarie stanziare dall'Unione Europea per far fronte alle questioni migratorie siano inadeguate rispetto al livello di priorità che riveste la materia e le relative procedure di assegnazione risultino ancora estremamente lente. La relazione all'esame, a questo proposito, fa presente che, per quel che concerne l'utilizzo di tale risorse, l'Italia risulta essere il paese con il maggior numero di progetti approvati nell'ambito delle disponibilità individuate – per l'anno 2004 – dai Fondi AENEAS. Inoltre il Ministero dell'interno, in cooperazione con altri enti operanti nel settore, ha presentato uno specifico progetto, nell'ambito del programma comunitario ARGO 2005, per la gestione di flussi migratori sull'isola di Lampedusa.

Un altro profilo del documento in titolo, rilevante ai fini delle competenze della Commissione, inerisce alla tematica delle pari opportunità. A tal proposito, occorre ricordare l'attività di prevenzione del fenomeno discriminatorio, svolta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità – costituito in base alla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 – che si è articolata per il 2005 in azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori di settore, di comunicazione sui *mass media*, di educazione nelle scuole e di informazione nei luoghi di lavoro, d'intesa con le amministrazioni competenti per settore.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALLI (*LNP*) sottolinea la sussistenza di una profonda divergenza tra le indicazioni generali contenute nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di maggioranza, soprattutto per quel che concerne la tematica dell'immigrazione e quella previdenziale.

Riguardo alla materia dell'immigrazione, va evidenziato che in un incontro recentemente svoltosi tra i primi ministri degli stati membri dell'Unione, il presidente Prodi è sembrato incline a condividere l'opinione prevalente, orientata all'adozione di misure più severe, volte a contenere in maniera incisiva il fenomeno migratorio. Tale orientamento risulta però totalmente antitetico rispetto a quello assunto dal ministro Ferrero, orientato nella opposta direzione di un ampliamento indiscriminato dei flussi migratori, attraverso l'introduzione del permesso annuale per la ricerca di lavoro.

Anche relativamente alla tematica previdenziale va sottolineato che le strategie politiche prospettate da alcuni esponenti della maggioranza, volte a preservare taluni profili della legge n. 243 del 2004, di riforma del sistema pensionistico, risultano differenti rispetto a quelle sostenute dalle forze politiche della sinistra più radicale, che si pongono invece in una prospettiva di integrale contrarietà rispetto a qualsivoglia ipotesi di innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, mostrando così di ignorare volutamente tutte le prevedibili conseguenze negative per la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale derivanti da tale opzione.

Il PRESIDENTE precisa che la questione attinente alla previdenza ed al dibattito politico in atto sulle prospettive di riforma, affrontata dal senatore Galli, esula dall'oggetto del dibattito odierno e andrà approfondita in una sede diversa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE*

Il presidente TREU, considerato che la seduta antimeridiana dell'Assemblea prevista per domani, mercoledì 4 ottobre, non avrà più luogo, propone di anticipare alle ore 12 l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di domani stesso.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TOMASSINI (*FI*) chiede che non si proceda ad avviare l'esame dei disegni di legge in materia di terapie non convenzionali, iscritti all'ordine del giorno, auspicando che i tempi della trattazione siano ulteriormente valutati in sede di Ufficio di Presidenza, nel quadro di una più ampia considerazione del complesso delle iniziative legislative assegnate.

Il senatore MASSIDDA (*DC-PRI-IND-MPA*) si associa alla richiesta testé formulata, ritenendo inoltre che non sussistano attualmente le condizioni per lo svolgimento di un esame sufficientemente accurato, in considerazione, da un lato, della complessità della materia, e, dall'altro, della già considerevole attività della Commissione.

Prendendo atto dei rilievi appena formulati, il presidente MARINO conviene sulla opportunità che la questione sia affrontata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende quindi la parola il senatore CURSI (*AN*), il quale ritiene che il Governo debba fornire alla Commissione chiarimenti in merito all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 43 del 2006, in materia di professioni sanitarie non mediche, approvata nella scorsa legislatura.

Il Presidente Marino prende atto della richiesta di chiarimenti avanzati.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006**

**(Doc.LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Rinvio dell'esame congiunto)

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente MARINO propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani l'avvio dell'esame congiunto degli atti in titolo.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) preannuncia sin d'ora le principali tematiche che intende affrontare nella relazione alla Commissione.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre, già convocata alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 3 ottobre 2006

**20<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SODANO

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII. n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SODANO avverte che, data l'oggettiva connessione dei due provvedimenti in titolo, per gli stessi verrà svolta una discussione generale congiunta, fermo restando che successivamente si procederà a porre separatamente in votazione il mandato a redigere una relazione, con riferimento al disegno di legge n. 1014, ed il mandato a redigere un parere, con riferimento al documento LXXXVII, n. 1.

Il relatore BELLINI (*Ulivo*) riferisce congiuntamente sui due provvedimenti in esame, ad iniziare dal disegno di legge comunitaria, che rappresenta ormai lo strumento ordinario con cui l'Italia partecipa alla fase discendente del processo normativo comunitario. Dopo aver sottolineato che dovrebbe acquistare maggiore efficacia la partecipazione del Parlamento anche nella fase ascendente di elaborazione della normativa comunitaria, fa presente che il disegno di legge comunitaria giunge all'esame e all'approvazione del Parlamento con un certo ritardo, dipeso dal lungo ciclo elettorale.

Nel disegno di legge in titolo sono incluse, in appositi allegati, le direttive che dovranno essere recepite attraverso decreti legislativi o mediante via amministrativa. In particolare, ricorda che per le direttive incluse nell'allegato B si prevede che i relativi schemi di decreto legislativo

di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dopo aver ricordato altresì che, sulla base dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo, il Governo ha un termine di dodici mesi per adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive comprese negli allegati A e B, si sofferma sulle direttive comunitarie che rientrano nella competenza della Commissione.

Nell'allegato A, si fa riferimento alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Bisogna tra l'altro osservare che è aperta in ambito comunitario una procedura di contenzioso a carico dell'Italia, in quanto risulta che essa ha eliminato dall'elenco delle zone di balneazione controllate, senza alcuna spiegazione, oltre milleduecento siti.

Nell'allegato B, sono incluse la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche, per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, la direttiva 2005/33/CE avente ad oggetto misure sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e alla introduzione di sanzioni per violazioni, la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. Inoltre, nello stesso allegato sono da menzionare la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, direttiva che prescrive l'adozione di misure necessarie per prevenire o ridurre effetti negativi sull'ambiente. I rifiuti oggetto della direttiva sono quelli provenienti dalle industrie estrattive *on shore*. Data la particolare natura di tali rifiuti, si prevede una autorizzazione speciale per le strutture di deposito, nonché un'ampia partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Sul recepimento di tale direttiva è aperto un contenzioso con la Commissione europea, la quale ha rilevato che la legge n. 308 del 2004, cosiddetta delega ambientale, ha escluso dal regime dei rifiuti alcune sostanze – come i rottami metallici e i rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica – che rientrano invece nella definizione di rifiuto ai sensi della direttiva in argomento. La Commissione ha poi rilevato che l'Italia non ha conformato la propria normativa a quella comunitaria, nonostante l'invio del parere motivato nel dicembre 2005.

Va infine ricordata, la direttiva 2006/32/CE, avente ad oggetto l'efficienza degli usi finali dell'energia, che si pone l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, con il coinvolgimento dei fornitori e dei clienti finali.

Per quanto concerne l'articolato del disegno di legge comunitaria, segnala l'articolo 15, che modifica la disciplina nazionale di recepimento delle norme comunitarie sui biocidi con riferimento all'autorizzazione all'immissione sul mercato di tali sostanze al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tuttavia, sembrerebbe necessario chiarire se la possibilità di autorizzare l'immissione per le sostanze pericolose in caso di impiego professionale e industriale sia compatibile

con quanto previsto dalla direttiva 98/8/CE e se sia da riferirsi all'articolo 5, paragrafo 3 che prevede la possibilità di subordinare l'autorizzazione a talune condizioni. L'articolo 24, poi, reca alcune modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a minore impatto ambientale, fissando una riduzione dell'accisa.

Si sofferma altresì sul quadro delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia per mancato recepimento di direttive o violazioni del diritto comunitario in ambito ambientale; il numero dei procedimenti di contenzioso aperti è ancora particolarmente elevato, a riprova del fatto che l'impegno dell'Italia su questo fronte deve rafforzarsi.

Per quanto concerne poi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, vi è una indicazione generale dell'attuale stato in cui versa il processo di integrazione europea e degli obiettivi comunitari che sono oggetto di interventi e di iniziative da parte dell'Italia.

Sulla base delle argomentazioni esposte, dichiara che è sua intenzione redigere una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, fermo restando che potranno essere recepiti rilievi ed osservazioni che scaturiranno nel corso della discussione generale congiunta.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) sottolinea la gravità della procedura di infrazione aperta in merito al mancato recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Nonostante l'Italia fosse stata condannata nel 2004, si è inteso procedere ugualmente, nel mese successivo, all'approvazione della cosiddetta legge delega ambientale che ha escluso dal regime dei rifiuti alcune sostanze che sono invece da considerare rifiuti sulla base della citata direttiva. Tale scelta è stata poi confermata con il successivo decreto legislativo n. 152 del 2006, così aggravando la posizione dell'Italia presso le sedi comunitarie.

Il senatore MUGNAI (*AN*), nel ringraziare il relatore, condivide l'esigenza di una più effettiva partecipazione dell'Italia anche alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Per quanto concerne le direttive comunitarie rientranti nella competenza della Commissione, circa quella relativa alle acque di balneazione sarebbe utile conoscere il quadro normativo presente nei Paesi competitori dell'Italia. In merito poi alla direttiva 2005/35/CE, pur essendo condivisibile l'obiettivo della lotta all'inquinamento provocato dalle navi, suscita riserve l'introduzione del sistema sanzionatorio previsto per le violazioni, in quanto lo stesso potrebbe sovrapporsi a fattispecie di reato già previste. Inoltre, occorrerebbe effettuare una precisazione laddove si prevede che il reato venga commesso deliberatamente.

Dopo essersi soffermato sulla direttiva 2005/64/CE – sulla quale peraltro occorre aprire un approfondimento per evitare contraccolpi negativi



nel settore – ritiene necessario coordinare le disposizioni della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia, con il disegno di legge n. 786, attualmente all'esame delle Commissioni riunite industria ed ambiente.

In conclusione, dopo aver osservato che, con riferimento alle preoccupazioni emerse di fronte alle procedure di infrazione a carico dell'Italia, ritiene necessario attendere gli esiti delle stesse davanti ai competenti organi comunitari, preannuncia una valutazione favorevole sui provvedimenti in esame.

Il senatore SCOTTI (*FI*), dopo aver ringraziato il relatore, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Mugnai e preannuncia una valutazione favorevole del Gruppo di Forza Italia sui provvedimenti in titolo, anche se bisognerebbe aprire una seria riflessione sul numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia per mancato recepimento delle direttive comunitarie. Il contenzioso in atto testimonia come vi sia da parte dell'Italia ancora una immatura percezione delle problematiche ambientali.

Il presidente SODANO, dopo essersi associato all'esigenza di riflettere sul quadro normativo europeo, nonché sul contenuto e sull'esito delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE DI DOMANI*

Il presidente SODANO avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani, 4 ottobre 2006 alle ore 13,30, per l'audizione del direttore generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente, avrà luogo alle ore 11,15.

Inoltre, la seduta della Commissione, già prevista per domani alle ore 14, sarà anticipata alle ore 11,45, con il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1014 e del doc. LXXXVII, n. 1 e con il seguito dell'esame dell'Atto di Governo n. 21.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 3 ottobre 2006

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Intervengono il vicedirettore della TGR, dottor Domenico Nunnari e il funzionario della TGR, dottor Claudio Lanza.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione**

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di esaminare nella seduta odierna lo schema di deliberazione attuativa della legge detta «della *par condicio*» (legge 22 febbraio 2000, n. 28) riferito alle prossime consultazioni elettorali nella regione Molise, e di proseguire nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre, l'audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della RAI. Un successivo Ufficio di Presidenza, che si riserva di convocare, delibererà circa il prosieguo dei lavori nelle settimane successive, e redigerà un programma riferito ad un arco temporale più ampio.

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonchè Tribune elettorali, per le elezioni regionali nel Molise previste per i giorni 5 e 6 novembre 2006**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa preliminarmente presente che alla seduta odierna prendono parte, con facoltà di interloquire, i rappresentanti della Testata giornalistica della RAI che all'interno dell'Azienda curerà gli adempimenti disposti dalla deliberazione che la Commissione si accinge ad approvare. Tale presenza, che costituisce un prezioso ausilio tecnico per i lavori della Commissione, risponde ad una prassi legittimata dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento della Commissione: tale prassi è stata applicata pressochè costantemente dalla Commissione, nel momento in cui essa esamina provvedimenti che si rivolgono direttamente alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e rimonta per lo meno a tre decenni. Dà pertanto il benvenuto ai dirigenti della RAI oggi presenti.

Parimenti, intende richiamarsi alla prassi, meno remota, che consiglia la nomina di un relatore per la trattazione di ogni questione o affare sottoposto alla Commissione: nel caso odierno ha provveduto a nominare relatore per il provvedimento in titolo il deputato Giorgio Lainati. Lo schema di provvedimento predisposto dal relatore – che ha natura di risoluzione contenente direttive per la società concessionaria – è stato già portato alla conoscenza dei componenti la Commissione, i quali hanno fatto pervenire sei proposte di modifica. Al riguardo, anche in tal caso riferendosi ad una prassi consolidata, ritiene che la Commissione possa esaminare dapprima ciascun emendamento, e successivamente pervenire all'approvazione del testo nel suo complesso, come eventualmente modificato. Il testo, assieme agli emendamenti presentati, sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Giorgio LAINATI, *relatore*, illustra lo schema di delibera predisposto, il quale tiene conto degli analoghi provvedimenti approvati dalla Commissione nel corso della XIV legislatura. Rispetto ai provvedimenti che in passato hanno regolamentato consultazioni elettorali, quello odierno non disciplina la fase compresa tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature: ciò, in quanto tale fase è oramai esaurita, e la recente costituzione della Commissione nella XV legislatura non ha consentito una tempestiva adozione del provvedimento.

Il testo mantiene peraltro un'impostazione prevalentemente tecnica, che rimette alle competenti strutture della RAI la definizione di vari aspetti specifici. Dei contenuti del provvedimento, menziona in particolare la disciplina dei messaggi autogestiti, recata dall'articolo 4; i contenuti dell'articolo 5, che, nel disciplinare con rigore i criteri ai quali devono attenersi gli operatori dell'informazione, rappresenta un richiamo alla responsabilità professionale dei direttori di testata; i contenuti dell'articolo 8, che disciplina in particolare le trasmissioni aventi la forma delle tribune politiche.

Quanto agli emendamenti presentati, esprime parere favorevole sull'emendamento Premessa.1, avente valenza tecnica, e sull'emendamento 7.1, in ragione della valenza solidaristica e sociale sottesa all'emendamento stesso; invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 7.2, 8.1 e 9.1.

Illustra infine l'emendamento 2.1, da lui stesso presentato, il quale risponde allo scopo di aumentare gli spazi di comunicazione politica da dedicare alla campagna elettorale, astenendosi peraltro dal formulare indicazioni vincolanti, quanto agli spazi, nei confronti della RAI.

Dopo un intervento del deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), il deputato Giorgio LAINATI, *relatore*, riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso di espungere, dal testo dell'emendamento, la parola «ulteriori».

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*) non ritiene opportuno accedere all'invito al ritiro dei propri emendamenti, testè formulato dal relatore. L'emendamento 7.2 si richiama ad una rivendicazione condotta anche dall'Associazione Luca Coscioni, che aveva condotto all'inserimento di una disposizione analoga nella delibera relativa alle elezioni politiche del 2006.. Gli emendamenti 8.1 e 9.1, a loro volta, nel sopprimere la possibilità di stabilire criteri di ponderazione per i sorteggi che dovessero effettuarsi, allinea la delibera della Commissione allo spirito della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (*UDC*) invita il relatore a rivedere il parere relativo agli emendamenti dei quali auspica il ritiro; egli condivide, in particolare, lo spirito degli emendamenti 8.1 e 9.1.

Il deputato Giorgio LAINATI, *relatore*, in ragione delle considerazioni che ha appena ascoltato, ritiene di dover esprimere parere favorevole sull'emendamento 7.2; mantiene invece l'invito al ritiro degli emendamenti 8.1 e 9.1, preannunciando il proprio parere contrario su di essi in caso di votazione.

Dopo un intervento del deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, il vicedirettore della testata giornalistica TGR della RAI, Domenico NUNNARI, fa presente che, nei fatti, i sorteggi cui la RAI dà luogo già si svolgono con criteri che ne assicurano un'ampia pubblicità. Quanto ai criteri di ponderazione rappresenta l'opportunità che essi possano continuare ad essere utilizzati: in riferimento ai sorteggi: può in mancanza accadere, ad esempio, che tutti i partecipanti ad una trasmissione appartengano alla medesima coalizione.

La Commissione approva quindi l'emendamento Premessa.1, l'emendamento 2.1, come riformulato dal presentatore, e gli emendamenti 7.1 e 7.2. Respinge l'emendamento 8.1, risultando così precluso l'emendamento 9.1. Approva infine il provvedimento nel suo complesso, come risultante dalle modifiche approvate, ed autorizza il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonchè Tribune elettorali per l'elezione del Presidente e della Giunta della Regione Molise fissata per i giorni 5 e 6 novembre 2006**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

*a)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della libertà, del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della apertura alle diverse opinioni nel sistema radiotelevisivo, nonchè la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

*c)* viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonchè, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*d)* vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

*e)* vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

*f)* vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni;

*g)* rilevato che, con decreto in data 12 settembre 2006, il prefetto di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti col sistema delle autonomie, ha fissato per i giorni 5 e 6 novembre 2006 l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Molise;

*h)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

i) tenuto conto che la percentuale dei votanti interessati è inferiore al quarto della popolazione nazionale;

j) considerato che la recente costituzione della Commissione nella XV legislatura ha precluso la tempestiva emanazione del presente provvedimento, in particolare con riferimento a quanto concerne la fase temporale compresa tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature; che il provvedimento riveste comunque carattere di urgenza;

k) considerata altresì la prassi costante della Commissione circa la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 5 e 6 novembre 2006.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica esistente.

Art. 2.

*(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Molise)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Molise ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni

televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione RAI ricevute nella Regione Molise non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

### Art. 3.

#### *(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 2 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche me-

diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo non sono programmate nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2006.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma, 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### Art. 4.

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Molise.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

*a*) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Molise entro i due giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 3;

*b*) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Regione;

*c*) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d*) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.



5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 5.

##### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

#### Art. 6.

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Molise è sospesa nel periodo compreso tra il terzo giorno successivo all'approvazione della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.

#### Art. 7.

##### *(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali molisane del 5 e 6 novembre 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

## Art. 8.

*(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni regionali del 5 e 6 novembre 2006, la RAI organizza e trasmette nella Regione Molise Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione dei Telegiornali regionali (TGR), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

## Art. 9.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

## Art. 10.

*(Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

## EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA

### **Premessa.1**

BELTRANDI

*Alla premessa, sopprimere la lettera i).*

---

### **Art. 2.**

#### **2.1**

LAINATI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole «eventuali ulteriori».*

---

### **Art. 7.**

#### **7.1**

BELTRANDI

*Al comma 1, dopo la parola: «voto» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili».*

---

#### **7.2**

BELTRANDI

*Al comma 2, dopo la parola: «Tribune», aggiungere le seguenti: «prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti».*

---

**Art. 8.**

**8.1**

BELTRANDI

*Al comma 5, aggiungere dopo la parola: «sorteggio» la seguente: «pubblico», e sopprimere le parole: «per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione».*

---

**Art. 9.**

**9.1**

BELTRANDI

*Al comma 1, dopo la parola: «sorteggi», sopprimere le parole: «e gli eventuali criteri di ponderazione».*

---

ALLEGATO 3

**Testo definitivo (come modificato dagli emendamenti accolti  
nella seduta del 3 ottobre 2006)**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi  
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica,  
nonchè Tribune elettorali per l'elezione del Presidente e  
della Giunta della Regione Molise fissata per i giorni 5 e  
6 novembre 2006**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

*a)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della libertà, del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della apertura alle diverse opinioni nel sistema radiotelevisivo, nonchè la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

*c)* viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonchè, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*d)* vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

*e)* vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

*f)* vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni;

*g)* rilevato che, con decreto in data 12 settembre 2006, il prefetto di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti col sistema

delle autonomie, ha fissato per i giorni 5 e 6 novembre 2006 l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Molise;

h) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

i) considerato che la recente costituzione della Commissione nella XV legislatura ha precluso la tempestiva emanazione del presente provvedimento, in particolare con riferimento a quanto concerne la fase temporale compresa tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature; che il provvedimento riveste comunque carattere di urgenza;

j) considerata altresì la prassi costante della Commissione circa la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 5 e 6 novembre 2006.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica esistente.

Art. 2.

*(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Molise)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Molise ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le ulteriori trasmissioni televi-

sive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione RAI ricevute nella Regione Molise non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

### Art. 3.

#### *(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 2 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche me-



diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo non sono programmate nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2006.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma, 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### Art. 4.

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Molise.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

*a*) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Molise entro i due giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 3;

*b*) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Regione;

*c*) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d*) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 5.

##### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

#### Art. 6.

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Molise è sospesa nel periodo compreso tra il terzo giorno successivo all'approvazione della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.

#### Art. 7.

##### *(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali molisane del 5 e 6 novembre 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8.

*(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni regionali del 5 e 6 novembre 2006, la RAI organizza e trasmette nella Regione Molise Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione dei Telegiornali regionali (TGR), che riferisce alla Com-

missione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

*(Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 ottobre 2006

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione in sede plenaria)*

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*), richiamando la relazione e le considerazioni già svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE (*FI*) manifesta forti perplessità sulla compatibilità costituzionale della disciplina così introdotta: il contenuto precipuo del provvedimento d'urgenza è infatti una deroga alla normativa in materia di rimborsi di crediti IVA derivanti da pagamenti indebitamente effettuati, che a suo avviso delinea un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.

Il senatore SAPORITO (*AN*), concorda con l'intervento che lo ha preceduto sottolineando come il regime ordinario dei crediti in questione preveda la possibilità di compensazione.

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) ricorda che le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee non hanno automatica applicazione nei singoli Stati membri, con la conseguenza che – in assenza di una disciplina quale quella dettata dal decreto-legge n. 258 del 2006 – ogni contribuente che vantasse un credito dovrebbe adire le vie giudiziarie per vedersi riconoscere il corrispondente rimborso.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ribatte che ai contribuenti interessati dal decreto-legge in esame non vengono riconosciuti gli stessi diritti degli altri contribuenti, con l'esito paradossale che anziché essere agevolati, per il fatto di aver pagato indebitamente, sono invece sfavoriti venendo loro precluse le vie ordinarie di rimborso.

Anche il senatore PASTORE (*FI*) ritiene che le disposizioni adottate dal Governo costituiscano un depotenziamento della situazione creditoria degli aventi titolo al rimborso e ribadisce che tale disciplina configura un ingiustificato deterioro trattamento.

Interviene quindi il senatore CALDEROLI (*LNP*), il quale paventa il rischio che, con la disciplina recata dal decreto-legge in esame, al contribuente non sia garantito con certezza il rimborso dovuto, che sarebbe invece assicurato dalla possibilità – ordinariamente prevista – di compensazione.

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*), dopo aver nuovamente sottolineato che in assenza del provvedimento d'urgenza per ogni singolo contribuente è necessario accertare l'esigibilità del credito e che è proprio con il decreto-legge che si garantisce la certezza del rimborso, preso atto che non vi sono le condizioni per pervenire a un parere condiviso, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti è rimesso alla Commissione in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (n. 24)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra lo schema di decreto legislativo n. 24, con il quale si dà attuazione a un regolamento del Consiglio concernente merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in attuazione di una delega conferita dalla legge comunitaria n. 29 del 2006. Si sofferma su alcune disposizioni recate dall'articolo 2 del provve-

dimento in esame, segnalando che l'entità delle pene e delle multe ivi previste sembra confliggere con il principio di delega recato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge comunitaria. A tale riguardo sottolinea, peraltro, la necessità di svolgere una riflessione su tale principio di delega valutando in particolare se si possa stabilire che l'attuazione di normative comunitarie debba incontrare – sotto il profilo delle sanzioni previste – limiti rigidi e invalicabili.

Il senatore SAPORITO (AN) concorda con il Presidente nel ritenere utile un'attenta riflessione sul profilo da questi segnalato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che a suo avviso non presenta profili problematici di costituzionalità. Propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 3 ottobre 2006

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PELLEGATTA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(884)  *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004: parere favorevole.***



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 3 ottobre 2006

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LIVI BACCI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(1026) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18):** rinvio dell'esame;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19):** rinvio dell'esame.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 8,30*

#### *VERIFICA DEI POTERI*

- I. Verifica delle elezioni della Regione Piemonte.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero.
- III. Comunicazioni del senatore Antonio Boccia, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 1).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 2).
- 

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)

(4<sup>a</sup> - Difesa)

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 14,30 e 20,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1026) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - MALAN e STRACQUADANIO. – Disposizioni concernenti il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano (948).
-

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 14,30*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

- I. Proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

### *IN SEDE REFERENTE*

- I. Esame dei disegni di legge:
  - PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
  - MALABARBA ed altri. – Istituzione della «Giornata della sicurezza del trasporto aereo» (78).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
  - Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (1048).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1026) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

IV. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 15*

***IN SEDE REFERENTE*****I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (19).
- MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (26).
- CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (580).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CAPRILI. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (579).
- IZZO. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (684).

**IV. Esame del disegno di legge:**

- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (928).

***AFFARI ASSEGNATI*****I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto:**

- Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (n. 2).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*Doc. LXXXIX*, n. 1)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (n. 24).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 13,45*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 23).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 9 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006 (n. 27).

*IN SEDE CONSULTIVA*

- I. Esame degli emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1071 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1026) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARE ASSEGNATO*

- Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:
- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1-bis*).



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 9,30 e 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Comandante generale della Guardia di finanza e del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 5).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1-bis*).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (923).
- SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (938).
- Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- e del documento:
  - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 14,30*

### *INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Elezione di un Segretario.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge :

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità (786).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

II. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - e del documento:
  - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 10 e 14,30*

ORE 10

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

ORE 14,30

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), anche in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie: audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 12*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (546).

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla situazione dei lavoratori delle aziende che gestiscono i *call center*, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali adottate, anche in relazione agli esiti dell'attività di vigilanza svolta in questi ambiti dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 14,45*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: audizione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), del Tribunale per i diritti del malato, di Federsanità-ANCI e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (447).
- SILVESTRI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (478).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).

- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 11,45*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (n. 21).
-

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 8,45*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (n. 2).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 14*

Seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale e dei consiglieri di amministrazione della RAI Radiotelevisione S.P.A.

---

## **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 4 ottobre 2006, ore 13,30*

Audizione del Ministro dell'Interno.

---